

ACCADEMIA DEI CONCORDI
DI ROVIGO



n. 28 - luglio 2013

ACCADEMIA DEI CONCORDI
DI ROVIGO

Acta Concordium

n. 28 - luglio 2013



ROVIGO
PRESSO LA SEDE DELLA ACCADEMIA

La presente pubblicazione è realizzata
grazie al sostegno di



«Acta Concordium» - n. 28 - Supplemento a «Concordi», n. 3/2013

CONCORDI - TRIMESTRALE DEI CONCORDI DI ROVIGO

Autorizzazione Tribunale di Rovigo N° 3766 10/92 R.Stampa

Proprietario: Fondazione Concordi

Editore: Accademia dei Concordi

Redazione: Enrico Zerbinati

Direttore responsabile: Anna De Pascalis

Realizzazione grafica: Nicola Artosi

Stampa: Sit S.r.l - Società Industrie Tipolitografiche - Dosson di Casier (TV)

© Accademia dei Concordi - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 - 45100 Rovigo

Tel. 0425.27991 - Fax 0425.27993 - Web www.concordi.it

ISSN 1121-8568

INDICE

MASSIMO FERRO, La giustizia e la crisi economica	pag.	7
SILVIO RAMAT, Pascoli. Il cigno, il fanciullino, gli eroi	»	39
NATALIA PERIOTTO GENNARI, “Parlando cose...”. Una lettura della civiltà greca classica.	»	53
LUIGI COSTATO, Brevissimi cenni sulle origini delle disuguaglianze nello sviluppo in Italia	»	65
ENNIO RAIMONDI, Il M° Paolo Ballarin: una vita per la musica	»	75

LA GIUSTIZIA E LA CRISI ECONOMICA¹.

Massimo Ferro

a) Crisi economica nella scienza aziendalistica e nel diritto dell'economia.

1. *Premessa: come porgere un discorso sulla funzione della giustizia nella crisi economica in una diversa comunità di senso.* 2. *Crisi economica ed insolvenza: il diverso trattamento nelle scienze aziendalistiche e nel diritto positivo.*

b) Le riforme fallimentari del 2012 e l'impatto sulla giurisdizione.

1. *L'aggregazione legislativa del diritto della crisi alle misure dirette a fronteggiare la situazione economica e ad incentivare lo sviluppo.* 2. *Le nuove regole sull'attestazione e sull'attestatore.* 3. *Le puntualizzazioni degli accordi di ristrutturazione dei debiti.* 4. *Il piano concordatario ed il concordato preventivo con riserva.* 5. *Le modifiche al procedimento per la dichiarazione di fallimento.* 6. *L'esdebitazione meritevole del moderno debitore civile.*

c) Il nuovo ruolo della giurisdizione nei conflitti delle crisi economiche: dalla giustizia redistributiva alla tutela della concorrenza. le disuguaglianze del mercato.

1. *La portata collettiva delle crisi economiche e la mediazione giudiziaria.* 2. *I nuovi conflitti nelle procedure collettive e le posizioni di disuguaglianza nascenti dal processo.* 3. *La rilevanza giuridica dell'insolvenza.*

a) Crisi economica nella scienza aziendalistica e nel diritto dell'economia.

1. *Premessa: come porgere un discorso sulla funzione della giustizia nella crisi economica in una diversa comunità di senso.*

1.1. Ho provato a rinvenire nel lessico tecnico e quotidiano del giurista positivo, costituito da parole, locuzioni e fitti schemi di relazioni semantiche, un vocabolario minimo comune a chi non è parte della stessa comunità professionale. La ricerca mi è sembrata essenziale, costituendo il linguaggio il mezzo d'introduzione agli altri e però anche strumento che separa gli esseri parlanti [Zagrebelski 10,3]. In realtà, nel passaggio dal linguaggio comune

¹ Prolusione tenuta il 19 gennaio 2013 in occasione della inaugurazione del 433° anno accademico dell'Accademia dei Concordi.

al diritto, molte parole di agevole comprensione e, per vocazione di utilizzo, di natura generalizzante, sembrano subire un intimo processo di corrosione e, in qualche caso, anche di severo sviamento. Così, per *crisi economica*, la società civile e la burocrazia linguistica della comunicazione mediatica e politica, intendono un fenomeno generale, accomunante soggetti produttori e consumatori, soggetti economici (cioè titolari di iniziativa attiva nel mercato) e prestatori di singole attività, percettori di reddito a qualunque titolo ritratto ed infine interi bacini territoriali. La locuzione appare flessibile ed insieme talmente ripetuta con la medesima inclinazione di tipo privativo (rinviante ad un difetto di successo, reddito, moneta, prodotto, prosperità) fino a potere assurgere ad *una particolare condizione spazio-temporale*. Cioè con una propria autonomia di qualità di portata trasversale, idonea a determinare in modo conseguente innanzitutto i comportamenti consumeristici, e poi gli *status* occupazionali (da quello negativo sino a figure intermedie di meno elevato o continuo impegno lavorativo) o produttivi (dalla flessione d'uso dei mezzi e minore quantità di merci sino alla chiusura dell'attività, con il fallimento) fino alle aspettative di mutamento della propria condizione, individuale, nelle formazioni sociali di svolgimento della personalità (in primo luogo la famiglia, la comunità di lavoro, l'ambiente territoriale) sino alle imprese. Il tutto in un convergente significato di difficoltà di funzionamento rispetto agli scopi originari (la produzione, le vendite) ovvero di incoerenza rispetto al congegno cui guarda il proprio ruolo sociale (in genere di consumo o benessere).

È dunque con curiosità che tale portato semantico, brevemente riassunto, deve accostarsi al settore del diritto che, per sua definizione concettuale, è proprio, da noi ed in altri ordinamenti, il *diritto della crisi economica*, e cioè il *diritto fallimentare*, ancora così denominato (anche nella manualistica più moderna, Fabiani 11,1). Va solo osservato, in apparente rettifica, che un pendolo incostante guarda alla diversa locuzione 'diritto concorsuale', che, per vero, esprime una ricostruzione delle modalità organizzative del suo funzionamento, più che – come invece il primo – l'oggetto della sua regolazione giuridica. Ebbene, nel diritto fallimentare, cioè nella partizione del diritto positivo che regola i più vari fenomeni della crisi economica, l'espressione *crisi economica* ha fatto il suo esordio solo nel 2005, allorché con un decreto legge (l'art.2, comma 1, lett. d del d.l. 14 marzo 2005, n.35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n.80) si è previsto che quello

fosse il presupposto di accesso al riformato concordato preventivo secondo il nuovo art. 160 della legge fallimentare. Finora, la nostra fondamentale legge in materia – tuttora rubricata come regio decreto 16 marzo 1942, n.267 – prevedeva anche per l'imprenditore che volesse riorganizzare le sue difficoltà economiche in modo alternativo al fallimento, lo stesso requisito oggettivo, cioè la sua insolvenza, denominata ancor oggi all'art.5 legge fall. Che ci fosse una qualche concessione linguistica improvvida a nozioni poco manipolate dai giuristi, abituati ad esprimersi applicando alla situazione dell'imprenditore un più schematico giudizio prognostico sulla capacità di questi di soddisfare o meno regolarmente le proprie obbligazioni, venne dimostrato dalla confusione interpretativa che per circa un semestre imperversò nella giurisprudenza di merito [Ferro 11,1715]. Si ricordano infatti pronunce che escludevano dall'accesso al concordato, cioè da una misura che era stata concepita come di indubbio *favor* per gli imprenditori commerciali, quelli di essi che fossero insolventi, riservandosi così i benefici dell'istituto riformato solo agli imprenditori che versavano in una situazione di insolvenza reversibile o di difficoltà momentanea. Si tratta di un esempio, di dettaglio ermeneutico, idoneo a restituire gli effetti di instabilità nel diritto predittibile che, su più larga scala, possono essere originati da una cattiva qualità della legislazione, nel caso considerato accelerata da una pessima rincorsa linguistica ad una rete di significati assente nel dibattito teorico fallimentare, prima ancora che nella sua prassi. Alla fine del medesimo anno, comunque, un altro decreto legge (con l'art.36, comma 1, d.l. 30 dicembre 2005, n.273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n.51) rimediò all'inconveniente descritto, aggiungendo all'art.160 un ultimo comma, nel quale da allora è precisato che *per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza*.

1.2. Dovendo tener conto che la tecnica legislativa utilizzata, com'è agevole riconoscere, fu quella della norma interpretativa, l'intento risolutivo di sanare con effetti retroattivi ogni decisione restrittiva circa l'accesso al concordato, ha condotto ad un singolare – e per certi versi ancora più sorprendente – approdo definitorio. Il risultato è che, di fatto e secondo i criteri cui si deve attenere il giurista (e con lui ogni relazione di conflitto dedotta nella giurisdizione fallimentare), l'impiego di una formula linguistica più elastica e prossima al vocabolario extragiuridico non ha determinato

l'acquisizione di un gradiente univoco della situazione economico-finanziaria recepito dalle scienze aziendalistiche, bensì da convenzioni e luoghi comuni linguistici. E così, qualunque grado di difficoltà permette oggi all'imprenditore di accedere al concordato, dipendendo essenzialmente dalla sua rappresentazione della situazione economico-finanziaria l'assolvimento della prova della crisi o dell'insolvenza. In altri e diversi termini, proprio la costruzione definitoria della norma, in apparenza rovesciata rispetto al sentire ermeneutico formatosi in precedenza (per cui crisi era nozione meno grave di insolvenza), costituisce uno dei grimaldelli di un possibile abuso dell'istituto. Basta un *outing* rivelatore nel giudizio di concordato, ed al suo esordio, di una qualunque difficoltà, per conseguire gli effetti positivi dell'istituto concordatizio.

1.3. Dopo la prima riforma del concordato preventivo, il legislatore italiano si è avventurato in percorsi definitori con il varo di ulteriori nuovi istituti, tra cui – il più importante e recente – la *procedura delle crisi da sovraindebitamento*, riservata al debitore diverso da quello che accede a fallimento e concordato, dunque il debitore cd. civile, gli imprenditori non commerciali, quelli sotto soglia rispetto all'art. 1, comma 2, legge fall. e specialmente il consumatore. La legge 27 gennaio 2012, n.3, entrata in vigore il 29 febbraio 2012, è stata a sua volta modificata con il decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221 con l'ingresso di una nuova procedura, la liquidazione del patrimonio, alternativa alla composizione concordata ed aggiuntiva anche ad un inedito piano del consumatore. Il *sovraindebitamento* corrisponde ora ad una situazione di *perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte*, tale da determinare la rilevante difficoltà del debitore di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art.6, comma 2, lett. a). L'importanza di questo istituto, pur se decollato con molta difficoltà nel corso del 2012, è comunque quella di aver permesso per la prima volta la lettura unificante di una opportunità riorganizzativa dei debiti all'interno di un più vasto contesto che, finora, aveva riguardato quasi solo gli imprenditori. La legge n.3 del 2012 ha riunito contrasto al fenomeno usurario e sostegno ai soggetti sovraindebitati, cioè incisi patrimonialmente in termini di disequilibrio economico ovvero illiquidità: allargando l'orizzonte socio-economico, anche il debitore non necessariamente qualificato

siccome sensibile al contesto fallimentare può finalmente comporre, con una soluzione negoziale dedicata ovvero una liquidazione, le cd. crisi da sovraindebitamento. Si tratta di una scelta che proprio nel suo punto di forza organizzativo, l'apprestamento di un'attività di piano o pianificazione per fuoriuscirne, ha rinvenuto risalenti perplessità, essenzialmente indicate per la difficile conciliabilità tra insolvenza commerciale (cui afferiscono le crisi degli imprenditori fallibili) e insolvenza civile (di natura statica o patrimoniale, meno propensa a declinarsi in una prospettiva di attività produttiva). Ma riflessioni meno tradizionali, e significativamente maturate in contesti di più intenso dialogo tra diritto ed economia, hanno all'opposto da tempo invocato ed argomentato la indispensabilità di una maggiore attenzione per le problematiche dell'indebitamento familiare e la conseguente attrezzatura previsionale per farvi fronte. Anche se il legislatore di fine 2012 ha praticato un'evidente retromarcia, innestando nella legge n.3 cit. gli art. 14-bis e seguenti la liquidazione, istituto con cui al piano si sostituisce una più semplice messa a disposizione dei beni dell'indebitato. La finalità nella composizione concordata è l'esdebitazione per la parte oggetto di consenso maturato nel corso della procedura e nella liquidazione, l'obiettivo è proprio l'esdebitazione in sé, pur con cautele qualitative.

2. Crisi economica ed insolvenza: il diverso trattamento nelle scienze aziendalistiche e nel diritto positivo.

2.1. È comune osservazione, per quanto diffusamente ignorata nell'ambiente della più tradizionale riflessione giuridica, che presso gli studiosi di economia aziendale esiste solo una nozione definibile di crisi, ma non di insolvenza. Beninteso, l'analisi qui condotta – sul piano microeconomico - fuoriesce sia dalla prospettiva macroeconomica (per la considerazione di cicli espansivi e recessivi) che si occupa di variabili quali la produzione, il lavoro, il risparmio ed i consumi, sia dall'impatto sul funzionamento dei mercati (in cui, secondo il pensiero neoclassico, la crisi dell'impresa rileva come effetto di selezione naturale, volta ad eliminare dal mercato le unità produttive inefficienti, così da rendere possibile una migliore allocazione delle risorse nel sistema economico). Mentre dunque il concetto di *insolvenza* è proprio della letteratura e dell'esperienza del diritto fallimentare in senso stretto e guarda all'esigenza di garantire una tutela ed una più o meno equilibrata

composizione dei conflitti d'interesse fra i creditori, invero, come *assenza di economicità*, la *crisi* ha trovato una corrente definizione soprattutto aziendalistica [Ferro-Di Carlo 10, 53,57] intermediando i parametri in grado di esprimere lo stato di difficoltà dell'impresa ed i suoi fattori critici di successo. È abbastanza ovvio che il legislatore, sin dal sorgere della *lex mercatoria*, si occupi – e lo fa con primaria vocazione regolativa del fenomeno – dell'incidenza dell'insuccesso dell'impresa ovvero del suo fallimento sia per i rapporti con i terzi che tale fenomeno interessa, alterandone potenzialmente la tenuta, sia per la propagazione di effetti anche oltre i soggetti più direttamente coinvolti, a seguito della più ampia alterazione delle logiche di funzionamento del mercato, ove sia causato, dalla singola insolvenza, un improduttivo utilizzo di fattori umani e risorse materiali e finanziarie. La scienza aziendale indaga invece le condizioni di equilibrio dell'impresa come organizzazione produttiva connotata da coordinazione sistemica, autonomia e durabilità: essa monitora l'equilibrio patrimoniale ed altresì la situazione finanziaria, avanzando verso la nozione giuridica di insolvenza allorchè si imbatte nel momento terminale di un insuccesso di allocazione dei fattori produttivi, con i loro flussi e deflussi di risorse monetarie. Proprio perché i risultati dell'attività aziendale sono riconducibili a più categorie – risultati economico-finanziari; risultati competitivi; risultati sociali; sviluppo – la nozione aziendalistica è più generale di quella giuridica.

2.2. Una conseguenza di tali premesse è che mentre la scienza aziendalistica si interessa di raffinare l'analisi sulle cause dell'insolvenza/crisi economico-finanziaria, per il diritto fallimentare ciò che rileva è il fatto oggettivo in sé dell'incapacità strutturale del debitore di far fronte in modo regolare alle sue obbligazioni. Ed anzi, lo sganciamento da una retrospettiva d'indagine causale viene visto, nel campo dei giuristi, come un'emancipazione da una sorpassata visione etica dell'attività economica ovvero da una concezione autoritaria dello Stato che, per il tramite della giurisdizione, assume profili premiali o sanzionatori imperniati su un merito che, per converso, dovrebbe divenire sempre più materia di scelte informate ed esclusive dei creditori, superandosi così una prospettiva di eterotutela. Si può anzi dire che uno dei punti d'orgoglio, di intensità ideologica marcata e su cui ha fatto leva la riforma italiana del diritto fallimentare – iniziata alla metà del decennio scorso ed ancora *in itinere* –, è stato proprio quello

di patrocinare un impianto di regole in cui la nozione di *meritevolezza in concreto* degli istituti di salvataggio dell'imprenditore conseguisse non da uno scrutinio del giudice bensì dall'incontro positivo del progetto del debitore con il consenso dei creditori, senza trovare ostacolo in una peculiare storia economico-dissipativa o d'insuccesso, per la quale il procedimento avanti al giudice potesse significare un limite d'impronta pubblicistica. Ed al contempo, la fioritura di studi sulla responsabilità sociale dell'impresa [Gallino 05, 182-183] sembra aver attraversato filoni di ricerca estranei al diritto – *id est* legislatore e dottrina prevalente – che ha invece con puntiglio invocato una protezione a largo raggio delle intese privatistiche tra debitore e creditori, fino ad assecondare scelte totemiche sempre più acriticamente rivolte ad *avvantaggiare l'impresa in crisi ed in quanto tale, cioè come organizzazione*. A prescindere da ciò che l'impresa produce e a come lo abbia fatto, un qualsiasi progetto che ne fondi la continuità è infatti il *leit motiv* di vantaggio che gli ultimi interventi normativi si propongono di realizzare. Può essere utile andarli a scandagliare in modo meno formale e declamatorio, per capirne l'intima matrice ideologica e le relazioni d'incoerenza con le premesse ovvero, in ultima analisi, la loro solo apparente modernità. L'irresponsabilità sociale dell'impresa, questa l'ipotesi da verificare, tanto più sussiste allorchè essa in generale non risponde delle conseguenze in campo economico, sociale ed ambientale per le proprie attività, al di là degli obblighi di legge: cioè quando non connette informazione, trasparenza e controllabilità dell'opinione pubblica, verifica di merito in ordine a strategie industriali e finanziarie, condizioni di lavoro nel paese e all'estero, rapporto fra prodotti processi produttivi ed ambiente, impiego dei fondi raccolti dai risparmiatori in azioni ed obbligazioni, redazione dei bilanci, rapporti con la comunità di territorio in cui opera, comportamento fiscale. La codificazione di tali valori può essere un moderno indice di aggiornamento del diritto a valori sociali di più moderna solidarietà ovvero atteggiarsi come un inammissibile intervento dirigistico, con sacrificio dell'autonomia privata. Ma anche tale dilemma reca con sé lo stigma di qualche luogo verbale comune.

b) Le riforme fallimentari del 2012 e l'impatto sulla giurisdizione.

1. *L'aggregazione legislativa del diritto della crisi alle misure dirette a fronteggiare la situazione economica e ad incentivare lo sviluppo.*

1.1. Il decreto-legge cd. Sviluppo d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge di conversione L. 7 agosto 2012, n. 134 hanno introdotto significative nuove disposizioni attinenti alla regolazione delle crisi d'impresa. Ulteriori interventi hanno connotato la materia con il decreto-legge cd. Crescita d.l. 18 ottobre 2012, n.179 e la legge di conversione L. 17 dicembre 2012, n. 221. A sua volta, anche la legge cd. di Stabilità L.24 dicembre 2012, n.228 – parzialmente integrando l'appena mutato sistema generale delle notifiche in via telematica – ha completato la disciplina di settore relativa, per tale parte, al funzionamento altresì dei processi concorsuali. Infine, i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, introdotti dalla L. 27 gennaio 2012, n.3 per insolvenze e difficoltà del debitore civile, sono stati modificati – con la previsione di un nuovo procedimento liquidatorio in vista della crisi peculiare soprattutto del consumatore ed un'apposita attività di piano di questi – dal cit. decreto-legge n.179 e la legge di conversione n. 221.

L'apparente eterodossia delle misure sulla crisi d'impresa e del debitore comune, cioè non passibile della tradizionale sottoposizione al concorso (previsto finora solo in area fallimentare), rispetto al contesto normativo che, anche nel 2012 e più volte, ha tentato di disegnare un complessivo quadro d'incentivo all'iniziativa economica, trova una sua armonizzazione d'indirizzo ove si riconosca, come notato anche dalla prima dottrina, che il tratto comune ai descritti interventi consiste nella valorizzazione delle soluzioni, anche le più varie, improntate alla *continuità dell'attività economica stessa*. Se tale osservazione – appena temperata da un accento conservativo dei redditi, in parte del patrimonio e comunque di impronta premial-solidaristica alla base della *discharge* praticabile dal debitore civile – trova immediata conferma, anche denominativa, in alcuni nuovi istituti della fondamentale legge concorsuale italiana, il r.d. 16 marzo 1942, n.267 – su cui è avvenuto l'innesto ad es. del concordato di continuità aziendale *ex art.186-bis* legge fall. – altrettanto è a dirsi per la compiuta concorsualizzazione delle crisi minori. Anche per l'imprenditore estraneo al fallimento ed ora

altresì per il consumatore, le riforme del 2012 individuano inedite soluzioni concertative, con l'insieme dei creditori, per la complessiva ristrutturazione del passivo, trovando così applicazione, oltre a criteri di funzionamento delle volontà racchiusi in schemi organizzativi imperniati su maggioranze decisive, innanzitutto la nozione di programmazione della fuoriuscita dalla crisi, mediante appositi piani o atti d'indirizzo. Dall'altro lato, le riforme estendono la centralità del controllo giurisdizionale, volto all'omologazione degli accordi fra debitore e creditori, divenuti il metodo più incoraggiato per premiare le soluzioni di regolazione non strettamente esecutiva delle crisi ovvero all'apertura della liquidazione, una rimessione dei beni ai creditori, data al debitore per conseguire sullo sfondo l'esdebitazione: viene così riscritto ancora una volta, con evidente impatto d'incertezza sul formante interpretativo, il punto di equilibrio fra autonomia privata (cui conferire la scelta di merito quanto al contenuto degli atti soddisfattivi dei creditori e di quelli d'impresa, anche per la qualità oppositiva alle misure premiali altrimenti conseguibili dal debitore) ed eterotutela delle ragioni dei creditori (residuando apprezzamenti d'indirizzo espressi dal giudice secondo parametri ancorati ad interessi pubblicistici ovvero relativi al ceto creditorio riguardato nella sua generalità ovvero, per lo più solo nella legge n. 3 del 2012, ad uno scrutinio etico-economico sulla storia individuale dell'insolvenza o infine al presidio sull'adeguatezza del processo in sé, alla luce della teorica del contrasto ad ogni suo abuso).

1.2. Un altro dato peculiare ai nuovi istituti si collega alla descritta incentivazione, indicata dal legislatore agli imprenditori ed ai privati, affinché essi proprio attraverso il ricorso ai relativi procedimenti giurisdizionali siano spinti, possibilmente in termini tempestivi, a disciplinare le difficoltà di pagamento e comunque a ristrutturare le attività economiche o le prospettive reddituali in sofferenza: l'ingresso nelle procedure concorsuali di natura concordataria in senso stretto (dunque, il riformato concordato preventivo e la composizione della crisi in primo luogo) permettono l'assicurazione della citata continuità mediante il ricorso ad un rinnovato quadro negoziale, che il debitore è posto in condizione di coltivare – ad es. mediante apporti finanziari per i quali è messa a punto una speciale veste di garanzia di rientro, la cd. prededuzione – con vantaggi che normalmente transitano da un pregnante intervento qualificatorio proprio del giudice. Con essi, il giudice è richiesto

infatti di conferire un peculiare statuto di sicurezza all'esigibilità del nuovo credito (art.161, comma 7, legge fall.) ovvero a permettere specifici pagamenti all'infuori del concorso per debiti anteriori (art. 182-quinquies legge fall.) o infine ad autorizzare lo scioglimento dei contratti pendenti (169-bis legge fall.). Nella liquidazione a favore del debitore civile, per l'art.14-terdecies l. n. 3 del 2012, è il giudice a dover negare l'esdebitazione se risulti che il debitore non ha cooperato in modo efficiente o ha ritardato lo svolgimento della procedura (comma 1, lett. a e b) o si è sovraindebitato in modo sproporzionato rispetto alla capacità patrimoniale o ha compiuto atti di frode nel quinquennio anteriore (comma 2 lett. a e b). Va dunque notato che, in un quadro acceleratorio delle misure dirette al superamento delle crisi economiche, d'impresa e non, le procedure concorsuali, improntate per definizione all'applicazione del complesso regime ordinante le gerarchie tra le diverse cause di prelazione, registrano il coinvolgimento più diretto e di merito del giudice. Egli è invero chiamato non solo a constatare, in un orizzonte di controllo di mera regolarità formale, il costituirsi degli accordi fra debitore e creditori ovvero il coagularsi organizzativo corretto, nel processo, delle maggioranze necessarie per omologare i piani, bensì e soprattutto ad esprimere, spesso in fasi preliminari del processo, giudizi prognostici delicati ed attinenti per lo più all'idoneità solo prospettica delle soluzioni proposte dal debitore rispetto alla efficacia solutoria della crisi. Ovvero a riqualificare a ritroso atti di frode e condotte causalmente dissipative e dunque in distonia rispetto ad una nozione ammodernata del vecchio debitore sfortunato ma meritevole. Il risultato di tali assentimenti si traduce così, in vista del risultato processuale dell'omologazione di un accordo *in fieri* o della stabilizzazione della *discharge*, in una possibile ed oggettiva *alterazione ulteriore delle aspettative correnti dei creditori pregressi*. Le prime prassi già hanno evidenziato la drammaticità, in un momento di gravissima crisi macroeconomica, del confronto processuale tra l'assegnazione di meritevolezza aprioristica alle prospettive dichiarate nella domanda del debitore ed il rischio di scarsa concretezza o velleitarismo di fasi ora previste senza informazioni complete sulla proposta stessa (potendo essa mancare, unitamente al piano ed alla documentazione nel cd. concordato prenotato di cui all'art.161, comma 6, legge fall.) ciò ingenerando un incremento di contenzioso da parte dei creditori, indotti ad un maggior riparo informativo nella alternativa procedura fallimentare.

1.3. Una terza considerazione attiene alla metodologia legislativa impiegata. Se essa non innova, nemmeno per il 2012, la perdurante *tendenza alla pratica del decreto legge* (inaugurata con il d.l. cd. competitività n. 35 del 2005), appare difficile all'interprete rassegnarsi a condividere con il diritto finanziario dell'urgenza la comune appartenenza ad un contesto in cui, nella specie, anche le norme sulla crisi d'impresa sono oggetto di continue modifiche ed aggiustamenti, con rettifiche – oltre che innovazioni – le quali mostrano di non attuare riforme di sistema se non inserendo singoli istituti nell'ambito di ceppi di disciplina disegnati in ben altri ambiti economico-produttivi e sociali, oltre che costituzionali. La stessa legge sul sovraindebitamento n. 3 del 2012, da ultimo modificata dal decreto Crescita n. 179 del 2012, si affianca, in termini derogatori rispetto alle procedure esecutive individuali, introducendo un modello di liquidazione collettiva dei beni (nuovo art.14-ter), mentre ancora il d.l. n.179 del 2012 ha esentato la impresa con qualità di start-up innovativa dalle comuni procedure concorsuali, per essere invece disciplinata solo da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. La dottrina non ha invero ommesso di osservare che, ancora una volta, si sia privilegiata la tecnica del rattoppo (ancorchè di buona fattura) rispetto a quella dell'intervento strutturale, così dovendo essere consapevoli che in un arco della storia, ormai più non breve e fuggevole, *le vere riforme sono tutte state varate con la decretazione d'urgenza*, generando tale tecnica una contraddizione proprio rispetto alle esigenze di stabilità che lo statuto economico-giuridico dell'imprenditore esigerebbe per le conclamate finalità di innalzamento dei requisiti di competitività dell'ordinamento. Il diritto concorsuale e della crisi, superando la tradizionale inserzione tipologica nel diritto dell'esecuzione forzata, è dunque divenuto, anche per questi segni formali collegati ai tempi ed ai requisiti di intervento, una leva ordinaria al servizio delle politiche finanziarie.

A tale fenomeno, relativamente recente, sembra mancare tuttavia il ricorso ad un più costante principio di precauzione, almeno quale antidoto ad interventi di rincorsa e di emergenza i quali, incidendo su un ordinario quadro di competitività intraordinamentale (cioè fra soggetti economici concorrenti), da un lato iniziano a porre questioni complesse di compatibilità rispetto al divieto di aiuti di Stato o comunque espongono a critica d'incoerenza misure che, agevolando la sola impresa in crisi, operano sfavorevolmente verso il concorrente che sia un normale pagatore. Dall'altro lato, si trascura di

considerare – per il dato di incertezza interpretativa inevitabilmente generato – che lo stesso diritto concorsuale è un essenziale riferimento di stabilità delle relazioni commerciali e della giustizia civile, per un elevato grado di sicurezza degli investimenti, non solo con riguardo al mercato interno, in quanto la sicurezza del credito e della sua esazione si declinano normalmente in procedure espropriative a vocazione tendenzialmente solutoria o almeno soddisfattiva.

1.4. Va infine sottolineato che, pur nell'ambito di una inedita e positiva riorganizzazione concorsuale delle crisi economiche raggiunta nel corso del 2012, nel nostro sistema perdura un'anomala ripartizione di competenze tra autorità giurisdizionale ed autorità amministrativa, alla quale sono riservate sia le amministrazioni straordinarie (del d.lgs. n. 270 del 1999 e del d.l. n.347 del 2003) sia le liquidazioni coatte amministrative. E tale dato peculiare dell'ordinamento italiano viene mantenuto senza alcuna verifica di efficienza circa i risultati soddisfatti, per entità e tempi, assicurati ai creditori da tali istituti in cui il ruolo della giurisdizione appare periferico.

2. Le nuove regole sull'attestazione e sull'attestatore.

2.1. La legge n.3 del 2102 (con le integrazioni del d.l. n.179) prima e il d.l. n.83 del 2012 poi hanno positivamente riunito in una disciplina meno frammentaria lo statuto di fidejussione dei soggetti la cui prestazione asseverativa, a vario titolo integrando o anche esaurendo l'attività istruttoria sul merito delle proposte del debitore, era stata concepita sin dalle leggi del 2005 come fondamentale per tutti gli strumenti di composizione concordata. Dal lato soggettivo, si chiarisce che la nomina dell'attestatore compete in via esclusiva al debitore, ponendo termine ad esperienze pratiche non univoche in materia di concordato preventivo ed ora in sintonia con le citate dinamiche di autonomia privilegiate dal legislatore. La difficoltà di pervenire ad una puntuale classificazione sistematica della figura, dunque collocandola entro gli schemi tipologici del consulente, d'ufficio o di parte, deve probabilmente arrestarsi ai dati normativi peculiari di un soggetto non designato dal giudice (salvo che l'organismo di composizione *ex art. 15* della legge n.3 del 2012) ma con un compito istruttorio decisivo (anche negli accordi di ristrutturazione di cui all'art.182-bis legge fall. e nella composizione concordata della crisi)

ed al quale il tribunale si deve affidare. La nomina di parte (nei concordati ed accordi) va dunque conciliata – per l’obbligo di fedele rappresentazione – con quella garanzia di indipendenza codificata che costituisce la novità delle leggi del 2012: con esse, si instaurano limiti severi per i quali il legislatore perviene a definire tale requisito (nel novellato art. 67, comma 3, lett. d) legge fall.) e ne sanziona la violazione con una pena base significativa (da due fino a cinque anni per l’art. 236-bis legge fall.) allorchè l’attestatore renda un’attestazione falsa ovvero ometta informazioni rilevanti. In questo modo, si rende coerente il sistema, che già aveva previsto una sanzione penale con la L. n. 3 del 2012 (art. 19, ora 16) per via del delitto di falso (in attestazione) a carico dei soggetti componenti l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, evitando di assecondare indirizzi oscillanti della giurisprudenza di merito quanto alla responsabilità per il reato di cui all’art. 481 cod. pen. in quanto persona esercente un servizio di pubblica utilità. La dottrina, peraltro, non ha mancato di esporre a critica una costruzione della fattispecie astratta, fondata sull’omessa informazione di fatti rilevanti, dubitabile di insufficiente determinatezza, posto che il rischio di incorrere nel reato resta ampio.

Circa il contenuto oggettivo dell’attestazione, anche per il piano attestato di risanamento e per gli accordi di ristrutturazione la relazione deve ora – con il d.l. 83 del 2012 – contenere oltre al giudizio prognostico di fattibilità anche la certificazione di veridicità dei dati aziendali. Condivide la medesima *ratio* dell’attestazione anche la previsione della pubblicità del piano di risanamento che il debitore può attivare scegliendo di iscrivere nel registro delle imprese tale atto di programma. La pubblicità è rimessa formalmente all’autonomia decisionale del debitore e tuttavia ben potrebbe essere oggetto di accordo ove il piano si fondi, anche, su specifiche intese con singoli creditori. Dall’art. 161, comma 3, si ricava poi che una nuova attestazione va formata in caso di sostanziale modifica della proposta o del piano: si tratta di un inserimento che mostra di assecondare la volontà del debitore alla permanenza di requisiti istruttori esterni rispetto al controllo giudiziale, in un’ottica di positiva semplificazione del relativo passaggio processuale.

2.2. La medesima figura dell’attestatore sviluppa poi un’ulteriore vitalità quando sono richieste, in corso di procedura di concordato ed in funzione del compimento di determinati atti o attività (ad es. nell’art.186-bis legge

fall.), prognosi di successo delle rispettive previsioni economiche o di coerenza delle relative operazioni, ancora positivamente interloquendo con il proposito di irrobustire la base giustificativa delle istanze autorizzatorie rivolte al giudice.

3. Le puntualizzazioni degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

3.1. Il d.l. n. 83 del 2012 ha apprezzabilmente corretto l'ambiguità di una formula – la destinazione ai creditori estranei all'accordo di un "regolare pagamento" – per prevalente giurisprudenza intesa non come "pagamento nella stessa misura dei creditori collocati e di pari categoria", bensì quale "pagamento integrale e alla scadenza". Tali creditori vanno dunque soddisfatti per intero, mentre lo stesso istituto riceve una forte spinta riconoscendosi al debitore la possibilità di una moratoria di centoventi giorni (decorrenti dal decreto di omologazione o dalla scadenza del debito se successiva all'omologazione), con ciò ripetendosi quella prevista nell'art. 8 della L. n. 3 del 2012, dove per la composizione delle crisi da sovraindebitamento si stabilisce una moratoria fino ad un anno per i creditori estranei (ma con il limite della liquidazione ove prevista per i beni oggetto di garanzia, come specificato dal d.l. n.179 del 2012). Si tratta di un'incentivazione che, in termini sistematici, ha suscitato critiche ove all'incidenza di trattamento subita dai creditori estranei vengano ad accompagnarsi misure limitative del pagamento.

Sono poi esentati dal rischio della revocatoria, ai sensi dell'art.182-quinquies legge fall., non solo gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi (art. 67), ma anche quelli funzionali agli accordi, che di per sé avrebbero potuto non giovare dell'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. a) se non effettuati nei termini d'uso.

3.2. Nell'art. 182-bis novellato compaiono, poi, taluni interventi di natura correttiva volti al miglior coordinamento tra il pre-accordo di cui al comma 6 e l'accordo vero e proprio: l'efficacia delle misure inibitorie confermate dal decreto del tribunale prosegue non solo nel caso della pubblicazione dell'accordo vero e proprio, ma anche quando al pre-accordo succeda la pubblicazione di una domanda di concordato preventivo, così confermandosi un'oggettiva proiezione concorsuale di istituti finora per lo più diversamente

classificati. La dottrina ha tuttavia, e criticamente, osservato che se si congiungono i circa novanta giorni di cui il debitore si può giovare con il deposito dell'istanza di sospensione, con i (fino a) centottanta giorni della domanda prenotativa di concordato, si avverte che si può giungere fino a duecentosettanta giorni senza che i creditori possano interloquire sulle iniziative del debitore (salvo che per la fase interinale nel procedimento cautelare dell'art. 182-bis). Il che ha condotto, da un lato, la stessa dottrina a dubitare della costituzionalità del combinato disposto degli artt. 182-bis ult. comma e 161 ult. comma, per violazione del principio dell'effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e, dall'altro (si aggiunge), ad esprimere aggiornate perplessità sulla compatibilità di siffatto meccanismo con la sua durata legale, fissata proprio dal legislatore della prima riforma (nel 2005) in sei mesi, che l'art.181 legge fall. dichiara prorogabili per un solo bimestre e che vanno computati dal ricorso all'omologazione. La medesima contraddizione concerne infine la durata della procedura di cui alla legge n.3 del 2102, che il nuovo art.12, comma 3-bis (introdotto con il d.l. n.179 del 2012) ha parimenti fissato in sei mesi perché si giunga alla relativa omologazione, mentre l'art.14-novies si limite ad auspicare una ragionevole durata della procedura di liquidazione, pur proiettando capacità attrattiva per i beni sopravvenuti (14-undecies) per 4 anni (14-quinquies, comma 4).

4. Il piano concordatario ed il concordato preventivo con riserva.

4.1. Il nuovo art. 161 è stato arricchito di una precisazione, al comma 2, cui si è aggiunta la lett. e), per la quale ora è esplicitamente previsto che il debitore debba depositare il piano con la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. La novella, in apparente ratifica della teorica dottrinale che distingue fra piano, proposta e domanda, esprime un intento di precisazione del contenuto determinato e necessario del piano. Si tratta di un innesto che per taluno, costituendo il piano il programma di adempimento della proposta, rinvia alle sue modalità di attuazione, intese come mezzi di svolgimento del progetto, mentre il tempo di adempimento sarebbe una formula che intercetta la diffusa aspirazione di puntualità nella definizione soddisfattiva ai creditori. Per altra tesi, tuttavia, si è avversato che l'indicazione del tempo di adempimento divenga oggetto della proposta (così che il mancato adempimento tempestivo si traduca in un inadempimento e

dunque nel rischio della risoluzione del concordato), piuttosto optandosi per una nozione indicata nel piano al minore scopo di rendere fattibile e credibile la proposta, dunque solo di illustrarla.

Sul requisito delle modalità della proposta la chiarezza normativa non pare tuttavia eccellere, già riscontrandosi tesi che vi ravvisano la conferma – meramente dichiarativa da parte del d.l. n. 83 – che la locuzione indica la necessità di una specifica misura del soddisfacimento. Altre opinioni negano tuttavia tale esito, in contraddizione – data anche la varietà di modelli di concordato preventivo – sia col diritto positivo (per il quale nella proposta ai creditori si possono offrire utilità diverse dal pagamento) sia con la più generale rimessione ai soli creditori di ogni valutazione sulla convenienza e dunque sulla idoneità della percentuale di soddisfacimento indicata a soddisfare, ferma la sua valenza rappresentativa ma non obbligatoria, solo un principio di efficienza o completezza informativa.

4.2. La più saliente novità, prontamente recepita dalle prassi del merito, consiste tuttavia nell'esordio di un istituto delineato dagli ultimi commi aggiunti all'art. 161, introducendo la disciplina di un concordato che il debitore (comma 6) può scegliere di depositare senza ancora una proposta, un piano o la documentazione di rito, dunque riservandosene la produzione nel termine che il giudice è tenuto a concedere. L'esplicita ispirazione ad un modello di procedimento concorsuale più snello ed idoneo a costituire, sul patrimonio del debitore, immediati effetti di congelamento delle azioni aggressive da parte dei creditori, ha dunque largamente ispirato il d.l. n.83, pur con qualche temperamento immesso dalla legge di conversione n. 134, così *esordendo una fase giudiziale di osservazione*, con un importante ruolo assunto dal giudice, nell'assenza temporanea del commissario giudiziale. Tali poteri si enunciano sia a livello informativo, sia a livello prescrittivo con le autorizzazioni per gli atti di straordinaria amministrazione: i primi (comma 8) si connettono alla fissazione di un termine per il completamento della domanda (che resta in bianco sino al deposito della proposta di concordato o, in alternativa, di un accordo di ristrutturazione) e concernono ragguagli che il debitore deve fornire al tribunale anche sulla gestione finanziaria. I secondi (comma 7) sono eventuali e dipendono dall'interlocuzione tra debitore e tribunale, il quale, quando richiesto di concedere le autorizzazioni al compimento di atti di straordinaria amministrazione, compie vere attività istruttorie, potendo assumere informazioni.

È invece ancora poco condivisa la lettura del rapporto fra procedimento per la dichiarazione di fallimento e concessione del termine, una regolazione all'apparenza dettata nell'ultimo comma (10) e per il quale vi sarebbe un dimezzamento rispetto a quello ordinario, dovendo dunque in tal caso il giudice permettere al debitore di organizzare il concordato ma entro 60 giorni, prorogabili non più di una volta in altri 60, al cospetto di una disciplina di base che, per il concordato con riserva, prevede un intervallo doppio, tra 60 e 120 giorni, con la medesima proroga.

Le perplessità registrate concernono l'ampiezza dei poteri di richiesta informativa che il giudice dovrebbe esercitare, sia pur rispetto a singoli atti da autorizzare, non essendo per vero esplicito né quale sia il progetto di ristrutturazione del debitore, né se con tali richieste il debitore si obblighi almeno implicitamente a disvelare il piano. Tali incertezze, minando alla base il funzionamento dell'istituto, finiscono con il far dubitare della sua stessa correttezza costituzionale, potendo con esso il debitore conseguire vantaggi competitivi (in primo luogo il blocco delle azioni esecutive) impedendosi ai creditori di poter conoscere quale modello di concordato verrà proposto, con o senza continuità aziendale e con quali prospettive ed infine dovendo essi per un lungo tempo subire una contrazione del diritto di credito, come opzione verso una procedura esecutiva volta al suo più certo soddisfacimento.

Il limite del concordato con riserva è dunque quello di arretrare il controllo del giudice alla sola verifica dei presupposti più generici di ammissibilità della domanda (stato di crisi od insolvenza, requisiti soggettivi), mentre ogni motivazione diretta a contrastare un abuso dell'istituto sembrerebbe giustificarsi ove ricorra la sola presenza di atti d'iniziativa del debitore, quali la richiesta di proroga del termine ovvero l'autorizzazione alle operazioni di straordinaria amministrazione.

5. Le modifiche al procedimento per la dichiarazione di fallimento.

5.1. Con una disposizione destinata ad applicarsi ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013, l'art.17, comma 1, lett. a) del d.l. 19 dicembre 2012, n.179 (convertito nella legge 221 del 2012), riorganizza l'istruttoria prefallimentare, coordinandola con l'entrata in vigore del processo telematico e delle notifiche trasmesse a mezzo di posta elettronica. Sovvertendo tuttavia

l'impianto ad oggi vigente, riformato in questo senso dal d.lgs. n. 5 del 2006 all'insegna dei principi coerenti con un processo di parti, a cognizione piena ancorchè speciale e secondo le regole del contraddittorio, l'art. 15 legge fall. muta, nel senso che l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, anzichè tradursi – come oggi – in un'attività notificatoria a cura della parte che lo richiede, graverebbe in via generale proprio sull'ufficio giudiziario. Il ricorso ed il decreto di convocazione, per il nuovo comma 3, dovrebbero infatti essere notificati a cura della cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata del debitore, lasciandosi al ricorrente l'onere di notifica quando la prima notifica d'ufficio non risulti possibile o abbia esito negativo. Si tratta di una novella che pare contrastare sia con l'impianto del procedimento (di parti), quale consolidato dalla riforma fallimentare vigente, sia con l'esigenza di assicurare comunque – come precisato dall'ultimo periodo dello stesso art. 15, comma 3, legge fall. – la celerità di instaurazione del contraddittorio, da esaurire con udienza camerale fissata non oltre 45 giorni dal ricorso e con intervallo tra comunicazione o notifica di almeno 15 giorni.

6. *L'esdebitazione meritevole del moderno debitore civile.*

6.1. A fronte di un analogo risultato che il debitore può proporsi di raggiungere sulla base di intese votate da almeno il sessanta per cento dei creditori, e dunque con una portata incidente sul relativo passivo (come remissione o dilazione o sostituzione delle poste) grazie al piano depositato ex art. 9 l. n.3 del 2012 nella composizione della crisi, il nuovo istituto della *liquidazione patrimoniale*, come misura volontaria alternativa chiedibile dal medesimo debitore ai sensi dell'art.14-ter o effetto di conversione della procedura di composizione della crisi ex art.14-quater, eventualmente disposta su istanza dei creditori, ha un obiettivo più ambizioso: i creditori concorsuali e non soddisfatti, per i debiti residui, non hanno più azione verso il debitore, che perviene a tale beneficio e correlativamente può decaderne in presenza di peculiari condizioni di meritevolezza. Va subito detto che tale *discharge di diritto comune*, colmando un deficit di tutela per il non fallibile (e dunque rispetto all'art.142 legge fall.), da un lato si sostanzia in misura assai ampia, in quanto in apparenza suscettibile di applicarsi non solo al consumatore ma a qualsivoglia soggetto che si palesi debitore in stato di sovraindebitamento, e sempre che non sia fallibile. Dall'altro lato, si tratta

di istituto fortemente solidaristico, in quanto imperniato su una *ratio* che, abbracciando anche figure soggettive non imprenditoriali, deve rinvenirsi in presupposti diversi dalla mera valorizzazione delle potenzialità produttive di un unico *homo oeconomicus*. Certamente costituisce un'utilità di sistema il recupero della capacità di consumo, e dunque di spesa, anche del consumatore, il cui raggio di protezione tuttavia si estende sino alla famiglia (non sono compresi nella liquidazione i crediti alimentari e di mantenimento, ed in generale il giudice fissa un limite di necessità anche per i guadagni, *ex art. 14-ter* comma 6, lett. b). Ma ciò che rileva è l'ampiezza di scrutinio assegnata al giudizio di esdebitazione dall'*art. 14-terdecies*: il legislatore vuole premiare un debitore cooperativo, che si sia impegnato in attività occupazionali addirittura adeguate alle proprie competenze ed alle condizioni di mercato, senza rifiuti immotivati di impiego, e sempre che il sovraindebitamento non abbia origine in condotte colpose e di eccesso di spesa. Occorre infine che il debitore non abbia compiuto atti di frode o alterativi della *par condicio creditorum*, circostanza che può anche fondare la revoca del beneficio una volta già concesso.

6.2. Si tratta dunque, a prima vista, di penetranti attività sindacatorie delle cause dell'insolvenza, particolarmente esposte al rischio di ampi margini di discrezionalità ove al debitore corrisponda una figura che, per non essere strutturata in attività economica d'impresa o altrimenti codificata (ad es. professionista), non restituisca tracce documentali della sua storia di spese, oltre che di ricavi o guadagni. È vero che il giudice decide sentiti i creditori non integralmente soddisfatti, ma l'esdebitazione d'ufficio va negata difettandone precisi presupposti di concedibilità ovvero ostandovi condizioni di esclusione, dunque con un onere positivo di motivazione che non pare potersi risolvere in formule da cui soltanto si evinca che non emergono tali fattori negativi. L'autorità giurisdizionale viene conclusivamente resa arbitra di un possibile destino di ripresa della soggettività economica del debitore e, al contempo, di un sacrificio definitivo anche rilevante delle pretese dei creditori, bastando al beneficio un qualsiasi soddisfacimento dei debiti pregressi, *ex art. 14-terdecies*, comma 1, lett. f) della l. n.3 del 2012. L'impiego di una clausola di chiusura simile a quella dell'esdebitazione fallimentare giustifica pertanto un'attenzione verso scenari di potenziale massiccia utilizzabilità, non sussistendo limiti inferiori se non nella soglia di apprezzabilità di una

qualche ripartizione ai creditori. Si è dunque di fronte ad un compito, affidato alla giurisdizione, di composizione dei conflitti economici in cui, in modo netto, prevale l'obiettivo di evitare una contrazione della base sociale dei consumi, perseguendo l'obiettivo di una rimessione *in bonis* dell'esdebitato, senza che la liberazione dei debiti sia però il frutto necessario di intese fra le parti e conclusivamente facendo direttamente assumere ai descritti procedimenti inediti *profili correttivi degli abusi incolpevoli delle pratiche di indebitamento*. Il legislatore, per il momento, ha in apparenza preso atto degli effetti distorsivi del dilagare del mercato [Parsi 12,8], scegliendo nuove tutele a favore di chi ne sia stato vittima, e tuttavia intervenendo solo sulle figure minori. Così come avvenuto con l'esdebitazione, fruibile ai sensi degli artt. 142 e s. legge fall. esclusivamente dal fallito che sia una persona fisica, anche le crisi della l. n.3 del 2012 non toccano l'impianto acausale delle insolvenze maggiori.

c) Il nuovo ruolo della giurisdizione nei conflitti delle crisi economiche: dalla giustizia redistributiva alla tutela della concorrenza. le disuguaglianze del mercato.

1. La portata collettiva delle crisi economiche e la mediazione giudiziaria.

1.1. Una constatazione agevole è che proprio gli interventi legislativi del 2012, nel darsi carico di giurisdizionalizzare le crisi economiche minori, hanno scelto anche per esse un *modello universalistico e concorsuale*. L'ingresso del debitore in tali procedure implica infatti, secondo il primo principio e tendenzialmente, la deduzione di tutti i suoi debiti nel coacervo dei rapporti che egli intende ristrutturare. Il debitore instaura tale tentativo ingaggiando nuove relazioni di consenso con i creditori (composizione concordata, oltre che concordato preventivo e accordi di ristrutturazione) ovvero sperimentando la liquidazione patrimoniale (cioè mettendo a disposizione l'attivo), ma con un impegno che abbraccia tutti i suoi beni. L'altra regola attiene alla convergenza dei creditori all'interno di un'inedita comunità di appartenenza: il credito non è più solo la leva del conflitto individuale, che ben può condurre il singolo che ne sia titolare a perseguire il debitore in un singolo processo fino a provocare – a fini soddisfatti propri – l'esecuzione espropriativa sui

beni di quello e per singole porzioni di patrimonio. Concorsualità significa infatti necessaria convergenza dei creditori, tendenzialmente di tutti, ad una nuova valutazione per ciascuno di essi, nell'ottica della partecipazione ad una futura fase redistributiva immaginata su risorse insufficienti e dunque con un virtuale conflitto organizzativo, economico-sostanziale e ripartitorio-satisfattivo. Il credito è *l'unità di misura per tale partecipazione*, ma con prerogative di interlocuzione che oscillano tra diritti rigorosamente proporzionali a tale peso (ad es. il voto) e, all'opposto, diritti più generali (così il potere di contestazione oppositiva, il diritto all'informazione). Non basta dunque l'affermazione del credito, ma occorre che esso sia qualificato da una sua attitudine giuridica a partecipare appunto al concorso, cioè a fruire – con altri e possibilmente meglio di altri – alle possibilità soddisfattive date dal procedimento collettivo. A presidio di quest'ultimo ed in posizione di controllo sono posti perciò soggetti di peculiare attrezzatura tecnica (come gli organismi di composizione della crisi) e indipendenza (l'attestatore nel concordato preventivo, il professionista con i requisiti del curatore dell'art.28 legge fall. nella liquidazione del patrimonio) con un'attribuzione di tradizionale *terzietà decisoria affidata comunque all'autorità giurisdizionale*.

1.2. I passaggi sinteticamente descritti hanno il grande merito di aver colmato, oltre ad uno storico deficit di previsione protettiva verso le insolvenze individuali, una lacuna del domestico diritto delle insolvenze: fino alla legge n.3 del 2012, lo spartiacque dei requisiti di fallibilità operava anche come barriera per una concorsualizzazione delle crisi minori. L'effetto pratico, per i correlativi debitori non suscettibili di fallire ai sensi dell'art.1, comma 2, legge fall., era quello di dover rispondere con singoli beni a singoli creditori, solo subendo eventuali concorsi di alcuno, interveniente nel medesimo processo esecutivo. Mancava però a tali debitori marginali, per esposizione del passivo ovvero strutturazione organizzativa, una *chance* di riordino delle proprie relazioni, commerciali o civili, proponibile come progetto generale, cioè con l'investimento dell'intero patrimonio e su tutte le obbligazioni. Per vero, già con l'art. 23, comma 43, del d.l. 6 luglio 2011, n.98, conv. nella l. 15 luglio 2011, n.111, il legislatore aveva allargato all'imprenditore agricolo, nel nostro sistema sinora escluso dal fallimento, se in crisi o in insolvenza, la possibilità di proporre, ai propri creditori, la transazione fiscale di cui all'art.182-ter legge fall., con un'apertura anche all'ipotesi di

variante dell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.182-bis legge fall. Le riforme del 2012 sono andate ben oltre, chiudendo verso il basso il cerchio della concorsualità, che ora è accessibile a qualunque debitore, dunque essendo superato il vuoto della tradizionale *no failure zone*: il citato spartiacque fallimentaristico oggi separa l'area della fallibilità in senso stretto, al di sotto della quale, tuttavia, non ci sono più le sole esecuzioni individuali, ma anche altre procedure collettive.

1.3. Il vantaggio di sistema di una acquisita concorsualità generale appare evidente: lo sbocco in una procedura collettiva esercitata da questo momento una formidabile forza di attrazione, ponendo in essere economie di scala tanto più apprezzabili quanto più tempestivo ne sarà l'avvio. Riunire in un'unica procedura collettiva la riorganizzazione del passivo del debitore ed attrezzare la stessa come quella più adeguata implicano il superamento della proliferazione dei processi, dunque delle diverse competenze per territorio (in relazione ai beni), dei coordinamenti esecutivi, dei costi. Ma soprattutto è condivisibile l'opportunità informativa che per il ceto creditorio può essere costituita da una *disclosure* patrimoniale generale che il debitore realizzi con un unico atto di riprogrammazione delle risorse. Pesa tuttavia su tale prospettiva di semplificazione l'incombente limitatezza del potere dei creditori: così come essi non possono promuovere un concordato preventivo (nemmeno quando articolabile nelle forme più semplici di cessione dei beni), altrettanto è a dirsi per i nuovi istituti. E se la scelta esprime una sua coerenza ove vista con riguardo alla composizione concordata, procedimento fondato su un progetto anche diversificato e dunque rinviante ad un atto discrezionale di volontà del debitore, meno convincente è il sacrificio di iniziativa relativo alla liquidazione patrimoniale, anch'essa attivabile, di regola, ancora e solo dal debitore. L'importante novità della conversione, di cui all'art.14-quater l. n.3 del 2012, apre però una breccia: nei casi di patologia della composizione della crisi, anche uno solo dei creditori è legittimato a domandare al giudice che tale procedura sia trasformata nella liquidazione dei beni.

2. I nuovi conflitti nelle procedure collettive e le posizioni di disuguaglianza nascenti dal processo.

2.1. Per un settennio, ed in termini univoci anche per preparazione mediatica, la modernizzazione di questa importante partizione del diritto dell'economia si è sostenuto dovesse avvenire, per acquisirne livelli di maggiore efficienza allocativa delle risorse ivi dedotte, seguendo una doppia direttrice: una ritrazione gestoria del ruolo del giudice ed una crescita di autonomia delle soluzioni privatistiche. Pur avendo alcune ricerche empiriche dimostrato che non sussisteva alcuna ostatività di fonte giudiziale verso il successo delle soluzioni perseguite dal debitore nel processo concorsuale modificato [Ferro-Bastia-Nonno 11,1], sono prevalsi microclimi di distorsione informativa costante, con un approdo sostanzialmente inevitabile ad istituti che, nel liberare il debitore dal controllo giudiziale, giuravano sulla bontà pressoché automatica di tale semplificazione. Non diversamente da altri ambiti della democrazia istituzionale [Colombo 11, 90], anche la giustizia in materia economica richiede in realtà attenzione assidua, non consente distrazioni, è impegnativa. Il modello sortito dalle riforme del 2006-2007 ha trovato infatti, come notato, una progressiva e cadenzata puntualizzazione, sull'onda di emergenze di politica finanziaria. Provando a sintetizzare tali interventi, in uno sguardo d'insieme che ne assommi gli esiti insieme alle riforme sull'insolvenza civile del 2012, esce un ritratto che in parte smentisce le premesse ideologiche originarie. Innanzitutto va spiegato che tanto più una soluzione privatistica a basso profilo di consenso ricerca una vidimazione giudiziale, tanto più essa si atteggia come estranea al tradizionale terreno dell'autonomia privata, avendo la caratteristica, la pronuncia dell'autorità giurisdizionale, non solo di assentire alla regolare formazione del consenso, ma soprattutto di imporne gli esiti oltre la stretta cerchia dei suoi attori. Dunque, se una maggioranza si forma attorno ad un certo progetto di definizione degli interessi economici, in tanto sarà costituzionalmente possibile rendere quella soluzione cogente anche per chi vi è estraneo, solo in presenza di un interesse pubblicistico che giustifichi il correlativo sacrificio, non fondato su alcun consenso. Più che regno del contratto, come pomposamente sostenuto, le nuove procedure collettive esprimono un indice protezionistico, e dunque di matrice statalistica: è l'autorità statale, per il tramite del *dictum* giudiziario, a far divenire *lex privata* una volontà di maggioranza. Né appare agevole

sostenere una generale teorica societaristica, cioè invocare una sorta di comunitarizzazione originaria dei creditori che, con il loro debitore, troverebbero solo in occasione della procedura collettiva un ruolo di compartecipi ad un gruppo organizzato, funzionante con l'essenziale regola della maggioranza decidente. In realtà l'erogazione del credito, sia diretto che in forma di merci, si fonda sull'aspettativa del suo soddisfacimento, base del profitto di chi lo pratica ed oggetto di un rischio che essenzialmente ha di mira la maggiore o minore probabilità di rientro, non la concorsualizzazione, con altri creditori del tutto sconosciuti ed in ipotesi infiniti, della propria singola pretesa. In ogni caso l'involontario ingresso in tale comunità segna la principale differenza con i modelli associativi, connotati da una volontaria sottoposizione ad una comune organizzazione per scopi convergenti e positivamente perseguiti fin dalla contrazione del patto.

2.2. Se dunque una più corretta, e per nulla blasfema, matrice pubblicistica in realtà assiste le soluzioni giudiziali dirette a fronteggiare le crisi economiche, ecco che nel processo è abbastanza giustificabile che lo Stato individui *alcuni decisivi tratti di meritevolezza*, così da scriminare condotte causative del dissesto e progetti di relativo superamento. E tale griglia di valore dovrebbe applicarsi all'intera regolazione giuridica dell'insolvenza o comunque dar conto delle ragioni di una eventuale diversificazione dei regimi per i diversi debitori. Tali criteri discretivi sono in astratto i più vari e spaziano dalla premialità assegnata solo ai debitori infelici ma incolpevoli fautori delle insolvenze sino alle ristrutturazioni del passivo che almeno soddisfino alcuni creditori, per qualità o impegno quantitativo. Ma per uscire dallo schema di tradizione econometrica occorre saper guardare a nuovi livelli di *compatibilità con la responsabilità sociale dell'impresa*, possibilmente anticipando i requisiti della sua accettazione [Gallino 05, 193] e convertendoli in altrettanti fattori di successo anche giuridico di fronte alla crisi. Sullo sfondo, il *processo* dovrebbe essere declinato come il *luogo della ricomposizione delle asimmetrie informative* che, in termini fisiologici, accompagnano la normale vita concorrenziale delle imprese ovvero ispirano i modelli di spesa e consumo per i consumatori. Nel processo di regolazione dell'insolvenza, il recupero di informazioni sulla storia del soggetto economico, il suo insuccesso, gli obiettivi del superamento ed i mezzi apprestati dovrebbero costituire il segno di scambio per la tutela

statuale invocata: al mercato, ed a tutti i creditori, verrebbero restituite informazioni prima non necessarie quando l'imprenditore o il consumatore agivano in condizioni di maggiore irresponsabilità. Si tratta, in fin dei conti, di misurare con quale tasso di legislazione sociale lo Stato interviene, per un salvataggio di debitori che, per storia economica e giudiziaria, appaiano appunto meritevoli.

Muovendo dunque da tale analisi, il quadro non è però omogeneo ed anzi esprime un dato di criticità in questo momento massimo: semplificando, si può affermare che mentre per le crisi economiche maggiori le procedure concordatizie prescindono da una considerazione causale del dissesto e perciò valorizzano la riuscita del progetto assistendo il debitore nella sua proposta mediante un marcato incentivo ad accedere a soluzioni alternative al fallimento, per le crisi minori l'intervento giudiziale è molto più pervasivo, almeno ove alla procedura collettiva segua come sbocco l'esdebitazione. Basti porre a confronto il concordato con riserva di cui all'art.161, comma 6, legge fall., di cui nessuno – creditori o giudice – per alcuni mesi conosce il contenuto, ma con effetti immediati di blocco, come visto, delle azioni esecutive, da un lato e, dall'altro, la liquidazione patrimoniale del debitore comune, al quale l'esdebitazione viene elargita se la sua storia di sovraindebitamento sia rimasta entro proporzioni adeguate e vi sia stato un recupero produttivistico e consumeristico in corso di procedura. In altri termini: per le prime, le crisi maggiori, il legislatore non s'interessa di censire alcun obiettivo delle relative ristrutturazioni, né le relazioni che esse hanno con l'ambiente (dalla comunità politica al territorio), essendo abbastanza indifferente anche la eventuale storia criminale causativa dell'insolvenza, solo contando la salvaguardia della continuità dell'impresa, ancorchè diminuita di consistenza ovvero anche solo la provenienza del progetto di uscita dalla crisi da una proposta accettata a maggioranza dei creditori, perfino nei casi in cui essa ponga capo ad una liquidazione e dunque in realtà cessazione dell'attività produttiva. Per le seconde, le crisi economiche minori, ha ripreso auge l'armamentario pedagogico rivolto a selezionare solo condotte incolpevoli (con recupero di un'ottica etico-negoziale tutta da ricostruire attorno a comportamenti degeneri di consumo) e a premiare debitori collaborativi da un lato e buoni consumatori dall'altro.

2.3. Un dato ermeneutico importante va ancora segnalato: la crescita di clausole generali attorno a cui costruire le relazioni di meritevolezza e la discrezionalità con cui il debitore può riassortire i suoi creditori (così l'istituto delle classi) pongono in grave crisi la giustificabilità di un sistema legale dei privilegi che, per quanto vastissimo e però di formazione legislativa primaria, costituisce pur sempre il quadro delle regole gerarchiche cui si dovrebbe improntare la funzione redistributiva della ricchezza nelle procedure esecutive, individuali e collettive. Anche di fronte a risorse scarse i creditori dovrebbero essere eguali, non casualmente definendosi le cause di prelazione degli istituti eccezionali, che tutelano situazioni per le quali l'eguaglianza di trattamento sarebbe fonte di ingiustizia. È però dubitabile che la proliferazione dei privilegi sia ancora coerente con l'origine storica dell'eguaglianza anche in materia economica. Ma la risposta che affidi al solo debitore ed alle intese da questi concluse con i più forti creditori il nuovo assetto delle sue relazioni generali con il mercato rischia di riprodurre le medesime diseguaglianze di posizione che proprio la solitudine del mercato contribuisce a determinare, in un difetto di dialogo con le istituzioni di controllo sull'iniziativa economica che ne verifichi nel merito la compatibilità con l'interesse generale, secondo canoni che la democrazia dovrebbe mettere a punto con le sue istituzioni [Parsi 12, 10].

Evaporata la vocazione liquidatoria delle procedure esecutive o comunque realizzatane una forte contaminazione consensualistica rispetto al destino statutario dei creditori disegnato in via normativa, i margini di apprezzamento dei sacrifici diseguali che vengono subiti nelle procedure riformate di tipo collettivo stentano a coordinarsi in modo omogeneo e nazionale rispetto a formule per un verso troppo indeterminate e per altro sbilanciate sull'iniziativa preponderante del debitore. Uno smarrimento comportamentale dei creditori è dunque ben predittibile al cospetto di una elasticità di esiti e moduli che ciascuno scenario concorsuale può provocare. Il risultato è che entra in crisi la causa di prelazione che assiste sin dall'origine il credito e nasce una rete di relazioni e conflitti inedita, fondata più sulla correttezza e l'equilibrio della proposta debitoria nel suo complesso che sulla corrispondenza di essa alle aspettative soddisfatorie in capo al singolo creditore.

2.4. Ma accanto a tale conflittualità di posizione dei creditori concorsuali, le procedure riformate stanno dando vita ad ulteriori rimescolamenti di ruolo: la ristrutturazione del passivo, già quando esordisce come iniziativa rivolta al giudice ed a maggior ragione ove abbia successo, è in grado di alterare profondamente il quadro delle relazioni concorrenziali fra imprenditori. Il blocco delle azioni esecutive, la concessione della prededuzione, lo scioglimento dai contratti pendenti sono formidabili mezzi di prevalenza competitiva che, complice la acausalità del concordato, possono introdurre nuove disuguaglianze nell'accesso al mercato, scriminando alla rovescia gli attori delle relazioni industriali. Questa teorica di allarme, già prospettata con riguardo alla possibile scorciatoia autodichiarativa in fase di accesso, allorchè il debitore afferma la propria crisi e come tale entra in procedura con conseguenti immediati benefici, non trova un'immediata reattività normativa. Mancano cioè norme-congegno specificamente dirette a reprimere un abuso dell'istituto, salvo i casi codificati, quali la frode *ex art.173 legge fall.*, dovendosi piuttosto segnalare che la giurisprudenza sta iniziando una graduale estensione di tale figura di presidio, a fronte di fattispecie formalmente immuni da censure sul profilo della regolarità procedurale e però del tutto avulse dalle finalità intime del congegno istituzionale. Così, in questo ambito, sono di particolare importanza le pronunce nelle quali i giudici, specie di legittimità, tornano a riflettere sulla causa del concordato preventivo e delle nuove figure, rinvenendo in essa, e cioè nel suo almeno programmatico rispetto, il limite esterno alla discrezionalità inventiva alla portata dei progetti dei privati.

Si tratta di una prospettiva di indubbia chiusura selettiva del sistema. Nè costituisce una stravaganza che essa affiori in termini ordinati in una fase recessiva e di macrocrisi economica: per quanto le fattispecie recate all'esame della giurisprudenza, anche di legittimità, siano in tale materia ormai prossime all'attualità delle vicende di mercato (i tempi delle definizioni processuali delle fasi più salienti dell'insolvenza sono racchiusi in un triennio e a volte meno), le più intime contraddizioni delle riforme fallimentari italiane hanno imposto, nell'ambiguità alluvionale della prosa legislativa, un continuo riallineamento. Fino a sfociare in interrogativi di tenuta complessiva del sistema allorchè si sono realizzati paradossi di conio scolastico, come la vicenda affrontata nella recentissima risoluzione di contrasto da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in punto di

fattibilità del concordato preventivo. Affermando che la sovranità del consenso dei creditori perseguito con successo dal debitore costituisce la condizione più importante per assicurare coerenza generale al concordato proposto e così approvato, dunque da omologare, i giudici hanno invero rinvenuto nel consenso informato l'obiettivo del processo e dei presidi di funzionamento delle varie fasi – da quella preparatoria all'omologazione – ma nel rispetto della vocazione satisfattiva che è la funzione dell'istituto stesso, cioè la causa che va modernamente declinata in una obiettiva capacità di regolare l'insolvenza per tempi certi e controllabili. Ove questa ragionevolmente sia esclusa, e cioè il progetto di concordato non possa assumere la funzione che gli è propria, vale a dire soddisfare i creditori, non sono rilevanti né il consenso della maggioranza dei creditori né il difetto di ogni opposizione interna, poiché il diritto non può prestarsi ad alcun abuso e dunque quel progetto non può essere omologato, non raggiungendo obiettivamente la sua causa, ancorché voluto.

3. La rilevanza giuridica dell'insolvenza.

3.1. Nel descritto pendolo fra l'affermazione rigorosa della responsabilità per i debiti e l'incentivo ad una regolazione predittibile dell'insolvenza risiedono i movimenti rinnovati del diritto fallimentare moderno. Ed in esso la capacità di rielaborare le crisi economiche, piccole e grandi, alla luce di un aggiornato interesse generale che abbia di mira la possibilità di definire, cioè di regolare in modo certo e per un periodo di tempo monitorabile, fenomeni di insolvenza meritevoli di un intervento. Se risolvere l'insolvenza costituisce un bisticcio semantico, essendo di per sé la seconda già lo scioglimento da un legame, la locuzione acquista significato costruttivo allorché assuma un compito diverso, quale la disciplina, in vista di un interesse che oltrepassi il singolo legame, delle conseguenze discendenti da quell'avvenuto scioglimento, secondo compiti innanzitutto organizzativi e di riordinazione. Va peraltro tenuto presente che ogni rapporto obbligatorio instaura una relazione di soggezione del debitore, tenuto ad effettuare una prestazione in favore del creditore: dunque intervenire su una rottura di tale equilibrio, ordinato per il diritto e nonostante ogni disparità economica fra soggetti, implica mutare le rispettive posizioni di soggezione e potere. *Regolare*

l'insolvenza affiancando ai pagamenti altri statuti economico-giuridici in capo al debitore, per definizione significa infatti alterare, in linea di principio, un fondamento della convivenza civile, oltre che del funzionamento dei mercati e delle relazioni fondate sullo scambio, cioè la *doverosità dell'adempimento delle obbligazioni assunte*. È vero che si può agire per più linee, distinguendo ad esempio tra debiti contratti volontariamente ed impegni derivanti dalla violazione di obblighi determinativi di una responsabilità in senso oggettivo, tra debiti verso privati e verso istituti ed enti pubblici, tra debiti originari e per capitale e debiti accessori, per interessi, penalità e sanzioni di rischio o pena in senso stretto. Tali distinzioni tecniche, a loro volta, rimandano a più larghe partizioni socio-economiche: il debito del bancarottiere in condizioni di equilibrio di mercato e quello del fallito in condizioni concorrenziali alterate dalla presenza sul territorio della criminalità organizzata; il debito di chi versa in condizioni di lavoro precario o con sottoccupazione ed il debito assunto verso banche e finanziarie; i debiti tributari dei consumatori e la fiscalità evasa delle imprese; il debito corrente degli Stati per interessi sui titoli pubblici emessi ed il debito odioso degli Stati stessi, ove originato da spese pubbliche assunte non nell'interesse del popolo governato o contro le sue stesse leggi interne [Somma 11,1]. Ma ad ognuno di tali scenari corrispondono un quadro giuridico e spesso una rappresentazione mediatica differenti, oltre che una percezione diffusamente dominata da miscele semplificative che non permettono di associare in modo corretto le entità macroeconomiche rilevanti dei debiti rispetto ad altre classi di fenomeno analogo.

3.2. Le categorie giuridiche sono perciò diverse, fondate per tradizione logica su una netta divaricazione fra debito e credito. E tuttavia, presso la pubblica opinione, ci sono percezioni di accostamento più comprensivo verso il piccolo debitore per debiti tributari ed in condizioni di sofferenza emotiva, lo Stato debole in difficoltà alla luce di vincoli e trattati internazionali. Ma la stessa attitudine, di senso emotivo comune positivo e compassionevole, talora abbraccia – in un rovesciamento dell'attenzione – figure di creditori, come i risparmiatori che abbiano effettuato investimenti finanziari in obbligazioni di Stati insolventi o di società inadempienti o truffatrici, i lavoratori non pagati da imprese fallite dopo aver beneficiato di danaro pubblico e scomparse, i danneggiati da reati per fatti di pregiudizio all'ambiente, come per

intossicazioni alimentari di massa o da prodotto. Non è dunque la categoria giuridica in sé, il debito o il credito, a conseguire una considerazione di tutela in quanto tale, essendo ben riscontrabile – anche nell’ordinamento giuridico – un’accentuazione di meritevolezza dell’interesse assai differenziata. Da tale contaminazione esce inevitabile il valore positivo della mediazione giuridica e, per essa, del formante giurisprudenziale, inteso come sistematico avanzamento delle tutele alla luce di parametri costituzionali e sovranazionali cogenti, in un’interpretazione del diritto positivo che, nella risoluzione dei conflitti, segni i rispettivi margini di ampiezza dei diritti e della responsabilità.

È un procedimento costruttivo graduale e continuo, contrappuntato da criticità ed anche diversità reattiva sull’immediato e nel territorio, ma che non può essere compreso se non alimentando una *sistematica costruzione dell’informazione che metta insieme indici di conoscenza e partecipazione democratica*. In questo quadro ordinamentale, le crisi economiche costituiscono vicende sfidanti, sia per il singolo (operando infatti selezioni consumeristiche ed occupazionali), sia per le relazioni di mercato (con la determinazione di nuovi destini concorrenziali) fino ad interrogare il senso ultimo del dovere di adempimento e dunque la ragione giustificativa, su più larga scala, della irreversibilità dell’insolvenza. Far diventare interesse generale la sua regolazione non è dunque compito che possa essere lasciato né al mercato privo di regole (e che aspiri a fissare condizioni di dominio o monopolio irresponsabili), né a legislazioni sistematicamente emergenziali (che alla lunga non conseguono legittimità per stabilizzare le nuove regole, ove originate dal contingente).

Bibliografia essenziale

- Colombo Gherardo, *Democrazia*, Torino 2011.
- Fabiani Massimo, *Diritto fallimentare*, Bologna-Roma 2011.
- Ferro Massimo - Di Carlo Alfonso, *L'istruttoria prefallimentare*, Milano 2010.
- Ferro Massimo - Bastia Paolo - Nonno Giacomo Maria, *L'accertamento del passivo*, Milano 2011.
- Ferro Massimo, *La legge fallimentare*, 2° ed., Padova 2011.
- Gallino Luciano, *L'impresa irresponsabile*, Torino 2005.
- Parsi Vittorio Emanuele, *La fine dell'uguaglianza*, Milano 2012.
- Somma Alessandro, *Legal change and debt crisis*, Roma 2011.
- Zagrebelsky Gustavo, *Sulla lingua del tempo presente*, Torino 2010.

PASCOLI. IL CIGNO, IL FANCIULLINO, GLI EROI

Silvio Ramat

IL TRANSITO

Il cigno canta. In mezzo delle lame
rombano le sue voci lunghe e chiare
come percossi cimbali di rame.

È l'infinita tenebra polare.
Grandi montagne d'un eterno gelo
póntano sopra il lastrico del mare.

Il cigno canta; e lentamente il Cielo
sfuma nel buio, e si colora in giallo;
spunta una luce verde a stelo a stelo.

Come arpe qua e là tocche, il metallo
di quella voce tintina; già sfiora
la verde luce i picchi di cristallo.

E nella notte, che ne trascolora,
un immenso iridato arco sfavilla,
e i portici profondi apre l'aurora.

L'arco verde e vermiglio arde, zampilla,
a frecce, a fasci; e poi palpita, frana
tacitamente, e riascende e brilla.

Col suono d'un rintocco di campana
che squilli ultimo, il cigno agita l'ale:
l'ali grandi grandi apre e s'allontana

candido, nella luce boreale.

(da *Primi poemetti*)

Da tempo ormai la critica ha sondato e (forse) reso abbastanza chiaro l'orizzonte (anche) europeo sul quale si proietta la poesia di Giovanni Pascoli; ne ha inventariato le presumibili "fonti", ne ha fissato il gusto nelle due formule di "simbolista"¹ e "decadente", che non sono antitetiche ma semmai generiche e (a mio giudizio) ambigue. Una tal formula si applicherebbe, per esempio, a liriche del tipo *Digitale purpurea*, *Il sogno della vergine* e *Il gelsomino notturno*. Ma anche il poemetto *Il transito*, che qui costituisce il mio punto di partenza e di principale riferimento², indica quanto il poeta di San Mauro possa aver avuto presente l'Europa dei poeti allora "moderni", sebbene egli non ne denunci mai apertamente la frequentazione. Scarsa è anche la campionatura degli europei del secondo Ottocento nelle due antologie scolastiche da lui compilate, *Sul limitare* e *Fior da fiore*³. Ma, quanto alla "attualità" della posizione del Pascoli, si è giustamente affermato che *Il fanciullino* – malgrado l'amabile discorsività dell'impianto e del linguaggio – è uno fra i testi teorici più nuovi, in Europa, sul discrimine tra i secoli XIX e XX. Senza dire – con Luciano Anceschi – dell'apporto del Pascoli al novecentesco evolvere, nell'insistenza sui "particolari", di una "poesia dell'oggetto", seppure il Novecento non ammetta che esista una poesia "nelle cose".

¹ Prima di Onofri e di Campana, sono Pascoli e D'Annunzio i rappresentanti italiani del simbolismo nell'antologia di Mario Luzi, *L'idea simbolista* (Milano, Garzanti 1959). Pascoli vi entra con *Il gelsomino notturno* e *Digitalis purpurea*; D'Annunzio con *Hortus conclusus* e *Il novilunio*.

² Chiunque si accinga a una lettura del poemetto pascoliano deve tener conto di quella che ne condusse Giorgio Orelli: cfr. *Armare una poesia* ("Il transito" del Pascoli) in Id., *Accertamenti verbali*, Milano, Bompiani 1978. Lettura che, secondo il metodo caro da sempre al poeta e critico ticinese, s'impenna e acutamente si svolge sul postulato della capacità semantica dei ritmi, dei metri e di ogni elemento sonoro del testo.

³ Seguivano a ridosso, le due antologie, la coppia di florilegi di poesia classica: *Epos* (1897) e *Lyra* (in 2a edizione 1899). In *Fior da fiore* il "moderno" d'Europa si affida, per la poesia, a pochi nomi: Tennyson, Heine, Wordsworth, Hugo (questi ultimi due nella "traduzione" o "imitazione" dell'antologista medesimo). Abbastanza numerosi, invece, gli autori ottocenteschi menzionati nel discorso del 1899, *L'era nuova*: Goethe, Shelley, Tennyson, Byron, Lamartine, Hugo, Musset, Poe, Zorrilla, Campoamor, Manzoni, Leopardi, Carducci, Mickiewicz, Tolstoj.

Prima però vorrei toccare, intrecciandolo a quello or ora accennato, anche un altro aspetto del Pascoli “europeo”: quello del poeta “nazionale”, di una nazione di emigranti (ricordiamo il poemetto *Italy* ma anche *Pietole*), nazione uscita umiliata e affranta dalle batoste di una improvvida politica imperialistica (Dògali nel 1887, Adua nel 1896⁴) e tesa pertanto a un riscatto che la reinserisca a pieno titolo nel concerto delle grandi potenze; potenze alle quali s’illuderà poi, l’Italia, di potersi appaiare nel 1911 con la guerra di Libia, benedetta dal Pascoli, anomalo “pacifista” ma pur sempre socialista⁵, con l’orazione barghigiana del novembre 1911, «La grande proletaria s’è mossa...», capolavoro di riscatto equilibrio fra mitologia di “quarta sponda”, “terza Roma” e *Realpolitik*⁶.

Nel piano della lirica pascoliana, in sincronia con molti dei *Canti di Castelvecchio*, dei *Poemetti* 1897 e dei *Poemi conviviali*, siamo alla fase di *Odi e inni* (prima edizione 1906; del ’13, postuma, la terza e definitiva), ossia del libro in virtù del quale il poeta di San Mauro entra in competizione esplicita col D’Annunzio⁷. Tesi ambedue, nell’inarrestabile declino del Carducci, a subentrargli sulla cattedra di vate dell’Italia nuova⁸, captando occasioni di poesia civile ed epica non più limitate alla storia e alla letteratura degli antichi. Finirà per primeggiare, sopravvivendo all’amico-rivale,

⁴ Per la rievocazione della battaglia di Adua, si veda in *Odi e inni* l’ode *A Ciapin*, in onore di Galliano, che in quella battaglia comandò una brigata col grado di tenente colonnello. Scomparve combattendo nel cuore della mischia, e il suo corpo non venne mai ritrovato. Donde, nel testo pascoliano, l’attesa – in «un giorno che non è lontano» – del ritorno dell’eroe «tutto ravvolto nella sua bandiera».

⁵ Anzi, nel discorso *L’eroe italico*, pronunciato a Messina il 2 giugno del 1901, diciannovesimo anniversario della morte di Garibaldi, il Pascoli aveva citato se stesso, una sua frase ch’era stata «molto combattuta» e che esortava ad essere, insieme, «nazionalisti e internazionalisti», «socialisti e patrioti».

⁶ E già nella suddetta orazione messinese si leggeva: «L’Italia è il popolo più minacciato di questo mondo, ed è nel tempo stesso di questo mondo il popolo forse più povero».

⁷ Un libro, *Odi e inni*, nel quale *non* si piange; dove il poeta *non* piange, dedicandolo alle giovinette e ai giovinetti, alle loro anime ancora libere dal pregiudizio che porta i lettori adulti a domandarsi, invariabilmente, *per chi* l’autore parteggi.

⁸ Quanto alla cattedra universitaria, è noto che dal 1906 il Pascoli era stato chiamato a quella bolognese, tenuta lungamente dal Carducci.

D'Annunzio: con *Merope* (1911-12) e con i *Canti della guerra latina* (1914-18) riconvertendo la contemplazione in azione (in avvio della *Canzone di Umberto Cagni*, cantata in terzine dantesche come tutte le altre del libro di *Merope*, Gabriele, coetaneo dell'eroe celebrato, si accusa di aver patito a lungo «l'ignavia delle vane carte»).

Nella prospettiva pascoliana l'Italia si affaccia nel consesso dei popoli come la nazione innocente, la nazione che è “fanciulla” malgrado la densità del proprio passato. Fra i popoli della «era nuova» (alla quale s'intitola un discorso messinese del febbraio 1899 che è anche un indirizzo di salute, non scevro da timori, all'ormai prossimo secolo XX) l'Italia entra dunque recando in dote una straordinaria purezza. Non furono né saranno mai ispirate a volontà di sopraffazione o di sfruttamento le nostre campagne coloniali. Agli occhi del Pascoli, la purezza e l'amore dell'avventura in quanto affermazione dell'umana virtù, sono ciò che contraddistingue gli eroi. Eroi italiani (parecchi) ed europei si muovono sul palco di *Odi e inni* (il poeta si spiega: «l'ode sta all'inno come l'aria sta alla sinfonia»): il pantheon pascoliano fa intenzionalmente coabitare le vittime del Potere e i suoi detentori, quali Gladstone e perfino Bismarck, prontamente commemorati *in mortem*; ed altri eroi, invece (e sono, beninteso, i più), del tutto estranei al Potere. Gli umili del Pascoli non appartengono solo al suo universo georgico-familiare.

Il «latin sangue gentile», insuperata formula petrarchesca, si esalta coralmemente nella fatica degli operai che traforano il Sempione⁹ e nei soldati siciliani della Batteria Masotto¹⁰, anche loro combattenti in Africa; quel medesimo «sangue» pulsa nel «mesto canto» delle sfogliatrici¹¹. Ma più solenne suona la celebrazione dei singoli, tra i quali – a fianco dell'esploratore

⁹ «Gentile» ma anche «errabondo», nell'ode *Gli eroi del Sempione*, a indicare il destino migratorio che la storia ha imposto al «latin sangue».

¹⁰ Vedi l'inno *Alle batterie siciliane*, gremito – com'è regola in casi del genere, e più che mai in momenti storici delicati – di richiami a episodi specifici delle cronache di guerra, così che nel lettore cresca la commozione.

¹¹ Appunto ne *La sfogliatura* (sempre in *Odi e inni*) esse ritmano la loro opera con un canto, ovvero una «cantilena», che ha per materia la «battaglia» del «Re negro» (Menelik). Di qui il poeta s'induce a nominare fatti e luoghi connessi alla sconfitta di Adua. Ma perfino le rondini di *Addio!* (nei *Canti di Castelvecchio*), che il poeta saluta mentre partono per terre più calde, *cantano* «forse morti eroi»: eroi non della mitologia bensì della storia nostra recentissima.

svedese Andrée e dell'aviatore peruviano Chavez – l'Italia pone le proprie glorie tutelari: l'eterno Dante, Colombo e i padri della patria unita, Mazzini, Garibaldi, Verdi¹². Meno scontatamente e con più sapida fantasia, ecco altri eroi: da Giuseppe Galliano, immolatosi in Abissinia sulle pendici del Raiò,

¹² Dante, evocabile o meglio invocabile in qualsiasi frangente, sorride all'impresa del Duca degli Abruzzi e di Cagni. Il Pascoli ad esempio ne fa il «Termine nostro» – nella memoria di uno degli epiteti di Giove nell'antica Roma – a suggellare esclamativamente l'inno *Al dio Termine*; giusto nel suddividere le terre e le pertinenze di ciascuno, individuo o popolo. Dante è non soltanto colui al quale, nella incontenibile immaginazione pascoliana, la cometa di Halley (vedi qui avanti la nota 20), solca minacciosa «la dura fronte». Se nell'*Inno degli emigrati italiani a Dante* l'autore della *Commedia* è il «timonier d'Italia eterno», collegato in una catena eroica a Ulisse e a Colombo, è ancora Dante ad apparire nel prolisso *Inno secolare a Mazzini*: lì, esule con esule, si salda una spirituale consanguineità che poi si sublima in una laica esaltazione di Cristo! D'altronde, dove si canta Mazzini, è automatico l'ingresso in campo di Garibaldi: perciò il Pascoli li raffigura l'uno di séguito all'altro nell'epica esperienza della Repubblica Romana del 1849: «ai piedi delle mura// Garibaldi, e Mazzini in Campidoglio». La morte di *Manlio*, il figlio dell'eroe dei due mondi, è l'occasione più agevole per far cominciare la commemorazione di rito dal «singulto» uditosi dalla tomba di Caprera; e sempre Garibaldi, coi Mille («e, rossi in un nuvolo, i Mille!»), in rima con l'errante «grande ombra d'Achille», presiede alla visione di *Abba*. Il popolare diarista dell'impresa garibaldina, or ora defunto, il Pascoli se lo figura attorniato dalle muse, «vergini/ sorelle, navicelle che sfiorano/ volando questo mar crudele», il mare della vita terrena. «Con dolci voci» esse chiamano «gran fanciullo» Abba mentre lo scortano all'isola (alquanto carducciana; e del resto a *L'isola dei poeti*, ch'è tuttavia e concretamente la Sicilia, s'intitola anche una delle odi pascoliane); isola, quella a cui approda Abba, dove «gli eroi» condividono il privilegio dell'immortalità con gli «aedi». Né può mancare un cenno a Garibaldi, dove si commemora Giuseppe Verdi: cfr. la sesta parte di *A Verdi nel trigesimo della morte*, basata sulla certezza che «l'ultimo Grande d'Italia», il musicista sommo, «non è qui», non nella bara per veder la quale, fin da prima che sia giorno, s'accalca la folla. Verdi (già allora, suppongo, gratificato come “cigno di Busseto”!) «volò via con la sua cetra» (dopo che il «tetto natio» aveva rimandato al coro dei *Lombardi*, la variante «arpa d'oro», poco oltre, echeggia il “Va’, pensiero...” del *Nabucco*). Insomma, gli eroi *volano* sempre, il loro sepolcro è sostanzialmente vuoto, come lo era il sepolcro di Gesù, la cui salma le pie donne avevano cercato invano all'alba del terzo giorno. E, come nell'inno sacro del Manzoni, il Defunto «non è qui».

ad Antonio Fratti, romagnolo caduto per la libertà della Grecia a Domokòs (1897) in quel conflitto greco-turco al cui inizio s'illustrò il valore del principe Giorgio, «navarco ellenico»¹³. Più fortunati il Duca degli Abruzzi e Umberto Cagni (poi dedicatarî, come ho ricordato, anche di famose “canzoni” dannunziane). In due inni il Pascoli li descrive immaginosamente (non erano ancora usciti i diari della loro spedizione artica), avventurati in quell'impresa che tempestivamente – nella primavera del 1900 – segna e simboleggia il tentativo dell'Italia di affacciarsi da protagonista sulla scena internazionale. È un'Italia che nel silenzio dei ghiacci polari intona il «canto/ del sacro lavoro» e dichiara, fedele alla propria storia, «guerra alla guerra!».

L'Europa è ampia, include la Russia, dove le studentesse democratiche (le «kursistki»¹⁴) subiscono la deportazione, e a volte la condanna a morte e il pope Gapony¹⁵ protesta contro la feroce repressione czarista. Con la scomparsa dei summenzionati Bismarck (la Forza, il vento che soffia perenne sui mari del mondo¹⁶) e Gladstone (identificato dal Pascoli con la «quercia di Hawarden»,

¹³ A lui è dedicato il primo dei diciotto inni della raccolta. Anche Giorgio è dotato di una capacità di travedere, fondendo tempi e luoghi, sicché da un «morto sussurro», in cui si son risolti altri suoni varî e vaghi, il «navarco», volgendosi, vede «diritta nell'arco/ del fulgido azzurro,/ coi piedi sull'arce fatata,/ col capo nell'ombra serena,/ l'immagine astata/ di Pallade Atena». *Vede* insomma il divino, come lo *vedono* i fanciulli e i poeti. (O forse no: qui il meccanismo della fantasia è simile a quello che aveva recentemente finito di produrre le “barbare” del Carducci!)

¹⁴ L'inno *Alle “kursistki”* accompagna queste «brevichiomate sorelle,/ api operaie» alla loro sorte dolorosa in Siberia, mentre intorno la primavera è permeata del presentimento della Pasqua e della Resurrezione, che il poeta immagina capace di commuovere e convertire i persecutori delle studentesse e gli esecutori del tristo editto che le ha condannate.

¹⁵ Cfr. l'inno *Il Pope*, di monito allo czar, il «piccolo padre», crudelmente sordo, nella tragica “domenica di sangue” del gennaio 1905, alle sollecitazioni di Gapony (altri scrive Gapon) che lo supplicava di mitigare i disagi della popolazione in sciopero. Qui più che mai, nella cristianissima Russia, giova al Pascoli il richiamo a Cristo, a Caifa, a Pilato e alla crocifissione. Come solamente Cristo potrebbe fare, il Gapony dell'inno cammina a piante asciutte su un fiume di sangue, il sangue della strage repressiva ordinata dallo czar Nicola II.

¹⁶ Vedi l'ode *Bismarck*, «l'uomo della guerra», che il poeta non riesce a «pensare/ tra le quattro assi». Dalla bara, se non esce a volo come altri eroi del pantheon pascoliano, il morto comunque si drizza e si libera per balzare su una specie di

generoso «albero morto della libertà»¹⁷) l'Europa registra l'inutile congresso internazionale dell'Aja¹⁸ e l'omicidio, per mano anarchica, di Elisabetta d'Austria, moglie dell'imperatore Francesco Giuseppe... Da noi, i tumulti popolari del 1898 (*Pace!* predica allora vanamente il Pascoli) e nell'anno del Giubileo, indetto da papa Leone XIII (*La Porta Santa*), l'assassinio (ancora per mano anarchica) di Umberto I, il "re buono". Dopo la guerra di Cuba son tornate in Italia le spoglie mortali di Cristoforo Colombo, «esule cenere muta...»¹⁹. In cielo passa frattanto la cometa di Halley, che polverizza il nostro concetto di "tempo": nella complessa architettura dell'ode, la cometa avrà incontrato Dante²⁰.

düreriano cavallo della morte; cavalcando, s'imbatte ancora nei segni della guerra, che recan seco dieci interrogativi filati sui come e sui perché, nel penoso spettacolo di una umanità che non progredisce.

¹⁷ Notevole ma non proprio isolata nell'ambito della poesia pascoliana, la ripresa di uno spunto umilissimo come quello de *La quercia caduta* (uno tra i poemetti più brevi): anche *La quercia d'Hawarden* – il ritiro nella campagna del Flintshire dove nel 1898 la morte colse, prossimo ai novanta, l'ex-leader del liberalismo inglese e sincero amico dell'Italia – è caduta, trascinando nel crollo i tanti nidi che il suo fogliame celava. Nella quercia in argomento il Pascoli identifica Gladstone medesimo, con in più un sapore agro di contrappasso, poiché quell'uomo ch'era stato fra i potenti d'Europa («per tanta età su roccia di granito») lo «videro alzarsi immobile le genti») sembra che in tarda età si divertisse proprio ad abbattere querce. Il tema del volo non manca neppure qui, svolto nella nostalgica rievocazione degli «stormi erranti» degli uccelli che avevano trovato rifugio tra i rami di quell'albero centenario.

¹⁸ Il congresso internazionale dell'Aja (1899) fornisce l'estro per l'ode *La favola del disarmo*. L'esito non è tale da tranquillizzare il popolo – trasfigurato in «pastore» socialista e antiimperialista –, che il poeta esorta a vegliare, a nutrire «il fuoco buono ed infinito» che tien lontane le «belve» sempre assetate di sangue.

¹⁹ Nell'inno *Il ritorno di Colombo*.

²⁰ Nell'ode *Alla cometa di Halley* si calcola il tempo intercorso fra l'epoca di Dante e l'Anno Domini in cui la «stella randagia» passa nei nostri cieli: sono 8 anni (anni della «stella randagia») da moltiplicare per 76: fa un po' più di sei secoli. La cometa vede Dante che cammina solitario sulla Terra («in una cupa sera»). Tra un caotico balenio di schegge, provocato dal transito della stella, il Pascoli fa ascendere infinitamente il Poeta «come in un plenilunio sereno» (quando è in scena Dante, irresistibile è la tentazione di prenderne in prestito interi versi). D'altronde, nella

È un'Europa più vasta che mai, se si slarga nelle esplorazioni del Duca degli Abruzzi e di Umberto Cagni (colui che sconfiggerà i turchi ai pozzi di Bu Meliana; a cantarne le gesta di eroe dei «due deserti» sarà il D'Annunzio di *Merope*); si dilata, il continente, fino alle regioni boreali, dove, tre anni addietro, si era perduto Andrée col suo pallone aerostatico. Se – come sostiene Maurizio Perugi, tra i primi scrutinatori delle carte di Castelvechio – l'antinomia che il Pascoli mutuerebbe da Dante²¹, fra Lia e Rachele, vita attiva e vita contemplativa, con privilegio della seconda, è una chiave buona per ogni segreto pascoliano, allora noi potremmo dire che il Duca degli Abruzzi e più ancora Cagni sono gli eroi sui quali meglio si concentra l'ammirazione del poeta di *Odi e inni* poiché, assorbiti nella sublimità della loro avventura, traducono l'azione in contemplazione²² (ai due or ora citati sarà fraterno spirito Geo Chavez, che precipita, le «ali sempre aperte», sulle Alpi italo-elvetiche). Dantescamente, essi spremono dalla forza la razionalità della virtù, dell'amore che li sorregge. Ma sono eroi-fanciulli, si capisce, per il radicale coincidere, nella visione pascoliana, delle due nozioni e funzioni, il “fanciullo” e l’“eroe”.

* * * * *

È sintomatico, e non direi casuale, che *Il transito* – questo poemetto del 1896 ch'è proprio un *petit poème* – collochi la sua “trama”, scientificamente fondata²³ e insieme spiccatamente allegorica, nello stesso scenario dove nel '97 si spinge, fino a scomparirvi, Andrée e dove nel 1900, si è già detto, Cagni ed i suoi piantano, come riferisce la fantasia del Pascoli nutrita dalle cronache, «la nostra bandiera»²⁴.

parte V di *Tolstoi* (nei *Poemi Italici*), il pellegrino russo vede nella pineta ravennate, ch'è selva e tempio, Dante «lento errar tra i dumi»; e il Pascoli c'informa che il Poeta «veniva dal gran Carro boreale».

²¹ Cfr. l'introduzione, i cappelli e le note a G. Pascoli, *Opere*, a cura di M. Perugi, Milano-Napoli, Ricciardi 1980.

²² Come d'altronde fa Garibaldi a Caprera, scrutando taciturno il mare che ha dinanzi a sé si apre davanti a lui.

²³ Il Pascoli aveva ben presenti le opere di Alfred Edmund Brehm (1829-1884): la *Vita degli uccelli* (1860-61) e poi la *Vita degli animali* (1864), che fu tradotta in Italia, in dieci volumi, fra il 1893 e il 1907.

²⁴ Piantata come «segnacolo, o gloria!, di pace». Anche se in nota il Pascoli dovette correggere il quadro, precisando che la bandiera, invece, «fu riportata» indietro. E

Il cigno, dunque, e l'eroe. Incarnazioni e rappresentazioni della poesia o, se si preferisce, della *virtù* poetica, che trionfa o tacita o canora. Sono essi il "fanciullino", trasposto in forme o naturali o storiche. Dei «due occhi infantili» di questo dèmone ch'è in noi, ora sorridente ora piangente, il Pascoli scrive che «a volte, non ravvisando essi nulla di luminoso e bello nelle cose che li circondano, si chiudono a sognare e a cercare lontano» («Ma pur nelle cose vicine», soggiunge, «era quello che cercavano, e non avervelo trovato, fu difetto, non di poesia nelle cose ma di vista negli occhi»).

Un libro come *Odi e inni* – nella prima parte del quale non mancano gli sguardi sulle «cose vicine»: *La lodola, L'ultimo frutto, Il sepolcro, La cutrettola...* – tende proprio «a sognare e a cercare lontano». Contempla, si è visto, una terra africana bagnata dal «latin sangue gentile» ma più volentieri s'induce a spaziare in un'Europa, come osservavo, che si dilata fino ai cupi o abbacinanti deserti boreali, dove gli «iperborei cigni» – che già nell'adolescenza il Pascoli aveva certamente incontrato in una pagina dell'Alardi²⁵ – accompagnano il transito di Andrée da questa vita all'immortalità: l'immortalità, l'ho appena detto, degli eroi e dei fanciulli²⁶.

soggiunge, scherzosamente: «Mancò, mi pare, un verso a quel poeta, quale si rivela nei fatti e nei detti il nostro giovane comandante!». Come che sia, la frase conferma in Pascoli l'equipollenza tra *eroe e poeta*.

²⁵ Databile a poco prima del 1860, il carme aleardiano *Un'ora della mia giovinezza* (Pascoli lo include in *Fior da fiore* col titolo *I cigni*) si avvia descrivendo l'annuale addio dei cigni alle «infelici artiche terre». Ne riportiamo qui un brano che rivela, nella scenografia complessiva e in singoli sintagmi, quanto il Pascoli del *Transito* ne abbia avuto memoria: «(...) In lontananza/ da le cozzanti Cicladi di ghiaccio/ deriva un metro di lamenti nuovi,/ e spiccan su l'azzurro a poco a poco/ il solitario astro del polo, e i sette/ lumi dell'Orsa. Allor la battaglia/ stirpe dei cigni si raduna in grembo/ di recondito golfo; e detto addio/ ai bianchi monti, ai gracili ginepri,/ a' suoi talami d'alga, intuona il canto/ de la partenza, e per le nubi manda/ la metallica nota. In suo viaggio/ saluta i ghiacci tinti di berillo,/ gli splendidi vulcani e le bollenti/ polle dei Gaisèri, e il mesto giallo/ degl'islandici prati; e faticando/ l'ala di giglio in mezzo a boreali/ aurore, migra a le gioconde plaghe/ de l'Oriente, a le solinghe lame/ dell'adriaca pineta, ai memorandi/ lauri lambiti dal vocale Eurota».

²⁶ Nella terza e ultima parte dell'inno *Andrée*, come una scorta che si preciserà in corteo d'accompagnamento funebre all'«uomo alato» (all'aeronausta svedese, partito nel 1897 per il Polo con alcuni compagni e svanito nel nulla), «grave sonò l'inno/ degl'iperborei sacri cigni: un lento,/ interrotto, d'ignote arpe tintinno;// un rintocco

Per la – talvolta polemica – reticenza a cui mi richiamavo in principio, è impossibile accertare se o quanto nel cigno pascoliano si risenta un'eco, mettiamo, di Hölderlin²⁷ o di Laforgue²⁸, di Baudelaire²⁹ o di Mallarmé. Meno ancora si potrà soddisfare al quesito se al Pascoli, medievalista o medievaleggiante (in accordo con le eleganze precocemente *liberty* della scena del nostro poemetto: suggeriscono il lampadario la «luce verde a stelo a stelo», «i picchi di cristallo» «l'arco verde e vermiglio»), sia affiorato nel ricordo, mentre elaborava questo poemetto, uno dei modelli o archetipi di Lohengrin, *Le chevalier au cygne*, eponimo del poema francese del XII secolo, il cui titolo riposa forse sull'equivoco giacché potrebbe darsi fosse invece *Le chevalier au signe*, insomma il crociato (omofonia e bisticcio solleticanti per noi “moderni” e magari per il Mallarmé del celebre sonetto del 1885 [quindi posteriore di un quarto di secolo a *Le cygne* di Baudelaire], «Le vierge, le vivace, et le bel aujourd'hui...»); sonetto nel quale, stando ad

lontano, ermo tra il vento,/ di campane, un serrarsi arduo di porte/ grandi, con chiaro clangere d'argento.// Né mai quel canto risonò più forte/ e più soave. Dissero che intorno/ sola, pura, infinita era la morte.// E venne, all'uomo alato, odio del giorno/ che sorge e cade, venne odio del vano/ andare ch'ama il garrulo ritorno.// Egli era in alto, al colmo: era l'umano/ fato a' suoi piedi. Andrée si sentì solo,/ si sentì grande, si sentì sovrano,// Dio! Già moriva l'inno dello stuolo/ sacro in un canto tremulo di tromba./ Poi fu silenzio. L'astro ardea sul polo// come solinga lampada di tomba.»

²⁷ Si pensa naturalmente a un testo memorabile di Hölderlin, *Hälfte des Lebens* (*Metà della vita*), coi «cigni soavi» che il poeta raffigura mentre tuffano «il capo/ nella sacra sobrietà dell'acqua» (così nella versione di Giorgio Vigolo, in F. Hölderlin, *Poesie*, Milano, Mondadori “Oscar” 1971).

²⁸ *Les linges, le cygne* è, per giudizio unanime, tra le più significative poesie laforghiane. La purezza della biancheria è contaminata, mentre l'uomo vive, dalla sporcizia del suo corpo. La morte interrompe questa continua profanazione, e solo dopo la morte *linges* e *Cygne* tornano a identificarsi, finché, annunciato da uno scampanare, il «bel Cigno porta l'ambasciata/ E fa da guida a Lohengrin nel regno dei candori!» (cito nella versione di Enrico Guaraldo, in Jules Laforgue, *Poesie*, Milano, Rizzoli BUR 1986).

²⁹ Il riferimento, ovvio, è a uno dei più celebrati fra i *Tableaux parisiens*, con dedica a Victor Hugo. Dove il cigno eponimo, evaso dalla sua gabbia, strascina faticosamente sul selciato cittadino il suo bianco piumaggio e si chiede, nella fantasia di Baudelaire, quando arriveranno la pioggia e il fulmine...

Agosti³⁰, il «cygne d'autrefois» sarebbe il poeta, postumo a se stesso ed alla propria poesia).

Ma qui importa tener conto del cigno come di un *soggetto* esemplare che il Novecento passerà, fra gli altri, all'ammirazione stupita di W. B. Yeats³¹ e all'ironia di Marianne Moore³². Quello casertano, che Montale coglie in atteggiamento «crudele», resta un enigma ma forse è una mera epifania, da non gravare di simbologie pretestuose³³. L'opera del Pascoli ne annovera molti, di cigni, e alcuni³⁴ gratificati di un'immensa energia (il Cicno mitologico, ucciso da Achille, era un forte; anzi un violento). Così nel *Ritorno*, musicato dal giovane Riccardo Zandonai, una Vergine dice a Ulisse: «Giungere a terra che dall'acque è cinta/ non si dà che per nave, a chi non abbia/ un remeggio di bianche ali di cigno».

³⁰ Cfr. Stefano Agosti, *Il cigno di Mallarmé*, Roma, Silva 1969.

³¹ Ne *I cigni selvatici a Coole* (1916) di William Butler Yeats, sono cinquantanove i cigni. La prima volta il poeta li vide «Tutti di colpo sollevarsi/ E sperdersi rotando in grandi cerchi interrotti/ Sulle ali rumorose». Godette allo «scampanare delle loro ali sopra il suo capo» e ora pensa al giorno in cui, «svegliandosi», constaterà «che son volati via» per nidificare tra chissà «quali giunchi» (cito dalla traduzione di Ariodante Marianni: W. B. Yeats, *I cigni selvatici a Coole*, Milano, Rizzoli B.U.R. 1989).

³² Nei *Selected Poems* (1935) della grande poetessa americana trovo *No Swan so fine* (*Non cigno che sia bello*, nella edizione italiana de *Le poesie* a cura di Lina Angioletti e Gilberto Forti, Milano, Adelphi 1991), dove si afferma che nessun cigno vivente ha una bellezza pari a quella del «cigno di liscia porcellana/ (...) / ritto sopra l'arboreo candelabro/ Luigi Quindicesimo...».

³³ *Nel Parco di Caserta* (datato 1937) è ne *Le occasioni*. Il cigno, subito in apertura: «Dove il cigno crudele/ si liscia e si contorce/ sul pelo dello stagno...».

³⁴ Ma non tutti. Nel preludio di *Rossini* (uno dei *Poemi Italici*) il «cigno immerso/ nell'onde bianche» «col suo grande canto/ placido navigava l'universo», in accordo col suono della Lira (altra costellazione), che «al soffio eterno (...) da sé tinniva». Sempre nei *Poemi Italici*, si vedano i capp. III e IX di *Paulo Ucello*, dove la parete affrescata da Paulo («buono uomo» nell'improbabile travestimento francescano del Pascoli) si anima per la miracolosa virtù del santo assisiato. Gli uccelli dipinti vivono davvero e vengono a Paulo «in grembo, sulle braccia, sulla testa». Fra gli alati, «schiere di cigni come bianche navi/ fendeano l'acque d'un ceruleo fiume»; poi si muovono «a schiera/ sull'acque azzurre i grandi cigni bianchi». Qui non c'è indizio di energia ma solo del costume che i cigni hanno di spostarsi – appunto – «a schiera».

Nel cigno del *Transito* io leggo intrecciati, cospiranti o uniti addirittura, i ruoli del poeta e del pellegrino, sui quali, seguendo la sua falsariga dantesca, molto fa leva il Perugi. Il “pellegrino” include, comprensibilmente, anche la variante drammatica dell’“esule” (ma nessuna parentela con l’«exil inutile» del cigno di Mallarmé), ruolo che non compete in senso stretto alla poesia del Pascoli ma riguarda la sua scelta di vita, fundamentalmente rinunciataria.

Il virtuosismo cromatico del *Transito* – meno esasperato in *Andrée* – è un indizio di perfetta intercambiabilità con la natura in un essere che è natura: tale, appunto, il cigno-poeta-pellegrino e dunque eroe-fanciullo. Sincronicamente, il virtuosismo canoro (non una voce sola, bensì «voci», «lunghe e chiare»: timbri molteplici, dal rombo al tintinno) designa l’ampiezza della gamma della poesia e, si direbbe, l’*indipendenza* della poesia dai vincoli di qualsiasi tema prestabilito.

Questa del cigno “in transito” sembra una lontananza studiata; e del resto il fanciullino rimpicciolisce o ingrandisce le cose a suo talento. Qui ha l’aria di osservare col cannocchiale rovesciato, ed è quel che il Pascoli c’invita a fare, quando si voglia ottenere «più visione e più ... poesia» (così nell’ultima delle note al capitolo XI del *Fanciullino*³⁵).

Tralascio ogni periglioso e problematico rinvio al cigno quale ipotetico emblema del desiderio; al cigno come principio generatore. In questa zona scivolosa potremmo puntare semmai sul cigno “ermafrodito”, la poesia non identificandosi né tutta nel principio “maschile” né tutta in quello “femminile”. S’avvertirà piuttosto che l’allontanarsi del cigno tra un prodigioso fulgore, subentrato alla «infinita tenebra polare» (la poesia muta la tenebra in luce?), enfatizza indubbiamente le movenze del soggetto in campo. Il cigno è l’officiante di un rituale che pertiene all’area finisecolare di una poesia concepita ed esercitata come sacerdozio e mistero non meno che come laboratorio. Ne suggerisce però l’innocenza (la sua innocenza “ermafrodita”? il candore di Rimbaud?), una virtù che nessuna alchimia combinatoria potrebbe offuscare.

³⁵ «Avete un binocolo? Puntatelo verso una campagna, verso una casa, verso un borgo. Guardate per il suo verso: ecco la prosa. Guardate all’in contrario: ecco la poesia. Più particolari nella prima e meglio distinti. Più visione nella seconda e più... poesia. Provate!».

Spalancate «le ali grandi grandi» (un po' come il velivolo di Chavez e come la bandiera di Cagni sventolante «su l'acrocoro/ dell'orbe»), il separarsi, lo sciogliersi del soggetto dalla propria scena prelude certo a un evento che *non* sarà descritto: la canonica “morte del cigno” (e il Pascoli, ce lo ricorda Sanguineti³⁶, sapeva che la meravigliosa bellezza del “canto del cigno” non è una favola popolare). Ma al contempo ne attesta l'immortalità³⁷, addentrandosi il cigno nelle sfere dove presto ascenderanno Andrée e Chavez e gli esploratori della regione artica³⁸. Là, in quel disabitato avamposto di

³⁶ Cfr. G. Pascoli, *Poemetti*, a cura di Edoardo Sanguineti, Torino, Einaudi NUE 1971, dove si leggono anche il richiamo del curatore, con ampia citazione, alla *Vita degli animali* del Brehm, e infine un rimando a Platone, per il passo del *Fedone*, XXXV, dedicato al cigno (ch'è sacro ad Apollo) e tradotto dal Pascoli medesimo per l'antologia *Sul limitare*. Lo ricorda anche Orelli nella sua lettura del *Transito* menzionata qui indietro alla nota 2.

³⁷ Se Andrée s'india nello scenario che si è detto, dove l'immagine finale, nella comparazione, è una «solinga lampada di tomba», «calmo ed immortale», per contro, è Chavez, nella sua apparente discesa che, in epilogo dell'ode, si rivela ascensione dello spirito: «Cade, con la sua grande anima sola/ sempre salendo. Ed ora sì, che vola!». Per lo sperdimento negli spazi siderali, si veda anche, nei *Nuovi poemetti, La vertigine*, ispirata a un fatto di cronaca: il caso di un ragazzo privo delle coordinate che normalmente ci permettono di orientarci. Più tardi, nella nota in *Odi e inni*, il poeta ricorderà che nel '70 «quella meteora» era parsa «il riflesso del sangue che si spargeva sui campi della Francia invasa»; e la nota ammonisce che «in questo momento», nel quale «il cielo sembra un'altra volta rosseggiare», dovremmo ormai «allargare il concetto di nazione a quello di razza» (termine oggi sospetto; ma il Pascoli parlava di razza «latina», fraternizzando col popolo cubano a cui l'esito della guerra di Cuba aveva «tolta», appunto, la «latinità»; parimenti polemizzava con l'Inghilterra postgladstoniana, che aveva anglicizzato e dunque snaturato Malta).

³⁸ Per tornare alla suggestione esercitata sul Pascoli dal motivo “boreale” e “polare”, al fondersi-confondersi della fine coll'inizio, *Odi e inni* ci porge anche un esempio di memoria straordinariamente drammatizzata, *L'aurora boreale*. Dove il poeta racconta di sé che, giovinetto – nel 1870, a Urbino –, sospinse la propria insonne fantasia notturna di ammalato nei firmamenti, fino a vedervi la «vita che splende quando è morto il sole» (analoga coincidenza, di «sera» ed «aurora», nell'ultima strofa dell'inno al re Umberto). E il discorso *L'era nuova* recita fra l'altro (mie le sottolineature): «... tutto porta a credere che questo secolo sia nella storia dell'umanità quello che è il *circolo polare* nel nostro globo: un secolo nel quale il

un'Europa che si allarga oltremodo, il Pascoli conduce il *suo* fanciullino; o meglio: si sforza di *essere*, lui, *fanciullino*. È convinto che al fanciullino non disconvenga la reiterata trasferta polare, anzi vuol credere che proprio lassù il fanciullino *viva* in pienezza di risonanza, voce del cigno e dell'eroe (cigno ed eroe *lui stesso?*).

Più arduo sarebbe, in sede critica, ipotizzare che – se i *Canti di Castelvecchio* sono davvero, lo pensava Contini, *myricae* trapiantate in Garfagnana – gli *Inni* siano *myricae* o *canti* ugualmente e bene trapiantati, quanto a lingua metro idealità, nel torbido terriccio di un'Europa devastata da una “malattia” spirituale che – interpretando il sentire del Pascoli – qualcuno potrebbe (qualcuno ha potuto) stringere in un vocabolo trito e vago: *irrazionalismo*. Ma quanta *ratio* non implica, questa parola! E come adattarla a un Pascoli cultore e reinventore della misura classica? Al Pascoli che elogia il senso del limite e che, dopo aver (ne *L'era nuova*) esclamato: «Uomo, pensa nel tuo solco!», nella *Prefazione* 1904 ai *Conviviali* ribadisce: «la poca gioia che può aver l'uomo è nel poco».

Da *L'era nuova* sarà utile rileggere anche la deprecazione dell'«alcolismo morale» a cui gli uomini cedono per nascondersi il proprio destino, e del loro «sfrenato carnevale» di protesta contro la propria «evoluzione», su cui incombe e vigila pur sempre la morte. È un errore funesto il presumersi sottratti al destino di morire. Ma se «religione» prima ed ultima è «il riconoscimento e la venerazione del nostro destino», quel destino, benché “riconosciuto” e “venerato”, ammette la sfida, l'avventura nei termini *poetici* che il cigno, il fanciullino e gli eroi incarnano esemplarmente in più luoghi dell'opera pascoliana.

tramonto s'è incontrato con l'aurora e la fine col principio. Ma per un attimo (...). Ora la poesia del nostro secolo è l'ultima emanazione (giudico che sia l'ultima, oltre che da molte ragioni, dal suo *maggior splendore*) del concepimento primitivo (...) fondato sull'illusione e sull'apparenza. È cominciato il secondo concepimento: quello fondato sulla realtà e sulla scienza. L'emanazione poetica di questa nuova era è già cominciata? Non pare, non credo. Qualche bagliore, sì, si vede: ma chi mi dice non sia un *ultimo raggio* di tramonto che si spenge piuttosto che un primo strale dell'alba che nasce...? *Siamo di nuovo al polo*, vedete. E siamo all'era prima della poesia: perché il tramonto in realtà non si spenge, e l'alba non nasce e non ha strali».

“PARLANDO COSE...”
UNA LETTURA DELLA CIVILTÀ GRECA CLASSICA

Natalia Periotto Gennari

Questa espressione* sembrerebbe non aver nulla a che fare con il mondo classico. Appartiene, infatti, alla *Commedia* di Dante Alighieri. In pieno Medioevo, un autore italiano parla dei libri che ha conosciuto e, personificandoli alla maniera medievale, immagina un incontro con loro: sono Omero, Orazio, Seneca, Lucano e, naturalmente, Virgilio. Si riconoscono, si salutano e camminano verso un orizzonte di luce, unico punto luminoso nel buio di Inferno, “*parlando cose che 'l tacere è bello*”¹. Cose che non sapremo mai, quasi una preoccupazione esoterica.

Ma “parlando cose” non è dicendo cose. Qui si richiama la parola e il suo valore evocativo, poetico dunque, la parola che fa essere le cose. L’antico mondo mediterraneo, come tutte le società primitive, conosce bene questa energia della parola. Pensiamo alla parola-tabù, come ce l’hanno spiegata gli antropologi, tanto potente che, riducendosi, è arrivata fino a noi e ci porta a dire, e a pensare: “parli del diavolo e spuntano le corna”.

Pensiamo alla parola – il *logos* appunto – all’inizio del Vangelo di Giovanni: “In principio era la Parola e la Parola era Dio e Dio si fece uomo”.

Sul soffitto della cappella Sistina, nell’ultimo riquadro a ridosso del Giudizio Universale, il Dio dell’Antico Testamento sta tra le tenebre del Caos primigenio e il bianco luminoso della luce: è l’Alfa della Creazione, il *Fiat Lux*; le cronache raccontano che a Michelangelo Buonarroti occorressero due giornate di lavoro per affrescarlo, un tempo miracolosamente breve, ma non così breve quanto l’attimo vertiginoso dell’espressione del *Genesi* “*Fiat lux et facta est lux*”.

* Relazione pronunciata il giorno di venerdì 9 novembre 2012 nella Sala Consiliare della Provincia di Rovigo durante un convegno a più voci intitolato *La cetra di Achille*, per ricordare Elisa Avezù, grecista, professore all’Università di Padova e socia dell’Accademia dei Concordi.

¹ D. ALIGHIERI, *Commedia*, 1, IV, 104.

Il rapporto parola/cosa è arcaico – lo abbiamo detto – e, proprio per questo residuo magico, continua a mantenere in sé una portata etica significativa: se la parola è cosa, infatti, dalla cosa prende la sua realtà e, insieme, la sua verità. In sostanza, si conferma l'efficacia di fatto della comunicazione verbale.

Quindi, l'espressione di Dante "parlando cose" è tutt'altro che estranea al mondo classico, ed è buona cosa ritrovare nel Medioevo proprio quella permanenza di significato che, nonostante le attrazioni esercitate dalle allegorie e dai metasignificati dell'età di mezzo, resiste nella sua solidità primigenia.

Ma qual è il mondo classico con cui si confronta il Medioevo, a cui l'Umanesimo europeo si è ispirato, che il nostro Rinascimento ha ricreato per essere a sua volta imitato dai tanti classicismi che seguirono?

Qual è questo mondo che ci appare da subito così complesso nella sua unicità e che vive, tuttavia, un doppio profilo, greco e romano, così esteso da insistere su due orizzonti, oriente ed occidente? Un mondo a cui hanno guardato i tanti tirannicidi nel corso della storia, e a cui, per contrasto, si sono ispirati gli imperialismi, e anche i totalitarismi?

Innamorato di questo mondo un autore europeo del novecento, Marguerite Yourcenar, belga ma francese da parte di padre, unica donna nominata accademica di Francia, vissuta a lungo negli Stati Uniti, ha fatto dire al protagonista di un suo romanzo, l'imperatore Adriano (II secolo d.C.): "L'impero, l'ho governato in latino. Ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto"². Ecco, proprio qui, in questa formula, noi possiamo intercettare una indicazione che la letteratura antica, rileggendo i miti, già suggeriva.

Due miti antichi raccontano due eroi archetipici, quasi numi tutelari alla nascita e alla custodia di due diverse civiltà. Da una parte Enea, latino, il *Pius Aeneas*, sopravvissuto alla distruzione della sua città, profugo, senza più patria, viaggia per mare alla ricerca e alla conquista di una sua terra nelle terre che appartengono ad altri.

Enea è l'eroe del *limes* dopo il *limes*, dei confini sempre superati in vista di altri confini.

È il rappresentante dell'imperialismo romano e di ogni imperialismo, e Virgilio è il suo cantore, anche se di malavoglia.

² M. YOURCENAR, *Memorie di Adriano*, Einaudi, Torino 1988, p. 35.

Ulisse, greco, il condottiero intelligente e cauto, il distruttore di Ilio, riprende il viaggio per mare ma per ritornare nella sua terra, la rocciosa Itaca cinta dal mare. La nuova guerra che lo aspetta al ritorno – per il suo palazzo, la sua donna, il suo mestiere di re – non è di conquista ma di difesa. L'eroe di Omero vive il mondo degli uomini liberi.

Fin qui, i miti. E, allora, scegliendo (come a sua volta Elisa Avezzù scelse nel mito e nella storia greca la sua strada), qual è l'essenza della civiltà greca, la sua anima, il carattere di “quella specie di uomini finora meglio riuscita, più bella, più invidiata, più seduttrice verso la vita: i Greci, appunto”, come ebbe a scrivere F. Nietzsche³ dopo la battaglia di Wörth, mentre i cannoni della guerra franco-prussiana tuonavano sull'Europa.

E, attualizzando la domanda, quale è il senso del liceo classico, la sua tipicità rispetto ad altri tipi di scuola? In cosa si imbatte un ragazzo quando, nell'età giusta, si avvicina alla cultura greca attraverso lo strumento privilegiato della sua lingua?

Prima di tutto si imbatte nelle parole: ἄνθρωπος, uomo, l'uomo come essere umano; ἀνήρ, l'uomo nella sua qualità di uomo, cioè l'ἀρετή, il valore, il coraggio virile, l'essenza della maschilità. Poi, μῦθος ovvero il racconto, sferico, enigmatico, perfetto e tuttavia sempre irrisolto. Λόγος, la parola, il ragionamento, a forma di linea – ma non per questo una linea retta – in grado di svilupparsi nel tempo e nello spazio; λόγος, di nuovo: la riflessione, il tempo della riflessione: leggere un libro, alzare gli occhi dalla pagina, pensare, e poi tornare a leggere. Θάνατος, la morte; πόλις, la città e πολίτης, il suo cittadino. E altre come queste: κλέος, gloria; μνήμη, ricordo; κάλλος, bellezza... .

Diversamente da altri tipi di liceo – per es. il Linguistico, dove l'apprendimento, per lo meno all'inizio, avviene su domande e risposte (Dove si trova la stazione? Quali sono i tuoi sport preferiti?), spesso immediate, a portata di mano e rassicuranti – al Ginnasio lo studente si scontra con proposizioni come questa: l'uomo è un essere mortale. Qui non c'è domanda, non c'è problema, solo evidenza, una implacabile, irriducibile, millenaria evidenza.

³ F. NIETZSCHE, *La nascita della tragedia dallo spirito della musica*, Adelphi, Milano 1981, p. 3.

Eppure, da questa disarmante constatazione, cui è arrivata la cultura greca, e che rimane in lei come un punto fermo, da questa negatività, quasi un gene di pessimismo, è nata, in una specie di sovrabbondanza di vita, la sua vitale e gloriosa reazione.

L'uomo greco ha vinto la sua natura mortale, cioè il suo destino di ἄνθρωπος; ha scansato quel precipizio di nulla che poteva persuaderlo al fatalismo, e dando il meglio di sé con la sua ἀνδρεία e per la sua ἀρετή, è diventato durante la sua esistenza ἀνήρ, lasciando in dono a coloro che sarebbero venuti dopo, compresi noi, la memoria di una vita gloriosa: l'alloro di Olimpia, la corona degli agoni tragici, la fama per la fondazione di una città, l'onore guadagnato in una carica pubblica servita bene, la vittoria, e la morte bella, a viso aperto, di fronte al nemico. La morte bella, infatti, lungi da essere, come nell'universo cristiano, l'inizio di una nuova vita concessa in base al comportamento in questo mondo, chiude di necessità una vita finalizzata al meglio di sé, la bellezza appunto.

Per questa continua proiezione al di fuori di sé delle proprie imprese, perfino del suo pensiero e del suo lavoro intellettuale, l'uomo greco ha, tuttavia, bisogno della città, la πόλις.

Ci sono due categorie irrimediabilmente contrapposte nel mondo greco: il πολίτης, il cittadino – comunque in un cono di luce – e l'ιδιότης, colui che pensa solo al proprio interesse, in una esistenza senza luce, dimenticato dalla storia.

Per l'uomo greco è necessario essere πολίτης tanto quanto è un crimine essere ιδιότης, se dobbiamo dare credito a quanto si legge in una pagina di Tucide: “noi Ateniesi siamo gli unici a considerare colui che non cura gli affari pubblici non persona riservata (οὐκ ἀπράγμονα) ma buono a nulla (ἀλλ' ἀχρεῖον)”⁴.

⁴ Da questo momento in poi si fa riferimento al libro II di *La guerra del Peloponneso* di Tucide, dal paragrafo 37 al 46, cioè il discorso che Pericle, secondo lo Storico, pronunciò nell'inverno del 431 in onore dei caduti del primo anno di guerra, altrimenti noto come *Epitaffio di Pericle*, oppure *Encomio di Atene*. La numerazione delle note segnalerà via via i passi del testo di Tucide presi in esame. Per le due brevi citazioni nel testo: THUC. II, 40, 2.

“Di Erodoto di Alicarnasso questa è la ricerca storica”. Sono le parole con cui comincia l’opera in prosa di Erodoto, ma il nome proprio dell’autore e quello della sua città compaiono insieme nella prima riga del testo, al primo posto.

Illustrando argomento e scopo della sua ricerca storica, Tucidide precisa, accanto al suo nome, la sua cittadinanza ateniese: Tucidide di Atene.

Sette o otto città greche si contendono energicamente la paternità di Omero.

La millenaria vocazione al vagabondaggio che costituisce la qualità più originale dell’Occidente approda in Grecia alla città: di quest’ultima sembra se ne accarezzi la nascita e affettuosamente se ne tuteli la crescita, e la si educi con lo stesso amore – mi viene da dire – con cui il Dio di Israele fu guida, padre e innamorato del suo popolo.

Non sto dicendo che soltanto i Greci avessero città. Sto dicendo che per il Greco – e, di conseguenza, per Roma – la città fu una realtà necessaria e irrinunciabile.

Sappiamo che i Faraoni regnarono in Egitto su città monumentali, ma la loro civiltà della morte fu, se così si può dire, ancora più monumentale.

Uruk, città capitale della Mesopotamia meridionale, ebbe mura altissime e splendidi di bronzo, cisterne per l’acqua, terreni agricoli sempre irrigati, giardini pieni di profumi, ma l’avventura del suo eroe, Gilgamesh, si svolge fuori dalla città, nella Foresta dei Cedri, nel Regno del Sole.

In terra di Grecia, invece, noi troviamo, argomentati sistematicamente e con passione, le ipotesi di scelte politiche, la giustificazione della lotta per il potere, la riflessione sul Buon Governo – Εὖνομίᾱ appunto – fino a far parlare, ad esempio, per la *Repubblica* di Platone, di un vero e proprio trattato di politologia; argomenti, tutti, in grado di tradursi in dibattiti continui, in diurne conversazioni giornalieri. Solo un esempio: in compagnia di Fedro, Socrate segue Lisia fuori dalla città, lungo l’Ilisso; c’è soltanto un attimo di abbandono alle sensazioni che la natura in primavera suscita. Ma, subito dopo, Socrate dice a Fedro: “Scusami, amico mio, ma io desidero imparare (φιλομαθῆς γάρ εἰμι). I campi, le piante non vogliono insegnarmi nulla, ma gli uomini, in città, sì”⁵.

⁵ PLAT. *Phaedrus*, 230d.

Questo è il senso della città in Grecia, questa è la dominante della sua civiltà, il carattere distintivo della sua identità.

L'Europa delle città, delle capitali e, di conseguenza, delle nazioni, non ci sarebbe mai stata senza l'esempio archetipico della Grecia. E, quando noi parliamo, per la Grecia, di città, intendiamo, ai nostri giorni e per quanto ci riguarda, parlare di nazione.

La letteratura greca ha una vocazione urbana: comincia in un panorama di conquista, distruzione, riconquista di una città, raccontato in un linguaggio epico che è già linguaggio civile.

Sotto il sole di Grecia, per intere giornate, si discutono pubblicamente in teatro, di fronte ai cittadini a cui lo Stato ha pagato il biglietto, i problemi della città: il buon governo, εὐνομία abbiamo detto; la giustizia, quella degli dei – la teodicea – ma, soprattutto, quella umana, le leggi scritte dagli uomini, ma anche le leggi non scritte.

La città, luogo sacro delle rappresentazioni teatrali, diventa essa stessa protagonista nel teatro.

Il problema di Edipo, signore di Tebe, resta il problema di Edipo, ma la città che egli governa, vicina alla sofferenza del suo sovrano, ne amplifica il malessere e, sempre più contaminata dal μῖασμα, diventa essa stessa protagonista di sofferenza, così che i suoi cittadini languiscono ai piedi degli altari degli dei perché il re ha commesso un delitto.

Venti anni prima che il dramma di Sofocle fosse presentato nel teatro di Atene, questa città viveva sulla propria pelle una sofferenza autentica perché era storicamente compromessa nella guerra contro Sparta, ma reagiva nel seguente modo: “Noi amiamo la bellezza, ma senza eccessi. Noi onoriamo la cultura, senza cedimenti”⁶.

Tucidide, nel secondo libro della sua opera *La guerra del Peloponneso*, afferma che fu un uomo di nome Pericle, scelto dai suoi concittadini per la sua intelligenza e il suo prestigio⁷ a pronunciare tali parole durante la cerimonia rituale di lutto pubblico in onore dei caduti in guerra.

Ma come poteva Pericle di Atene esprimersi con tanta convinzione e orgoglio: “Noi amiamo la bellezza... noi onoriamo l'intelligenza”?

⁶ THUC. II, 40, 1: Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ' εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας.

⁷ II, 34, 6: γνώμη... καὶ ἀξιώσει.

Come faceva a credere nella bellezza e nella cultura quando la sua città era entrata in una guerra pesantissima che durò più di vent'anni?

E, ancora, come faceva ad appoggiare il suo discorso su formule così affermative – che non sono di esortazione, tantomeno di comando visto che il doppio indicativo continua ad insistere in un presente certo e sicuro – quando, in quel primo inverno di guerra, già freddo, stavano arrivando in città, sempre più numerosi, i corpi dei caduti ricomposti in casse di cipresso?

Come mai un'intera città, uomini e donne, padri e madri, rimasero fermi attorno a lui, stretti sulla collina, coinvolti in quel plurale “noi amiamo... noi onoriamo”, senza che nessuno mormorasse o interrompesse, o si allontanasse, fino a che non fu dato loro il permesso di tornare a casa?⁸.

Le risposte ci sono, e si trovano nel discorso di Pericle:

“Noi non imitiamo le leggi di alcun popolo, o di alcuna città. Siamo noi, piuttosto, a costituire un modello per le altre nazioni”⁹. Secondo le sue parole, in politica interna i rapporti tra i cittadini sono regolati dal merito (ἀπ' ἄρετῆς) e “per nessuno che abbia capacità per operare nell'interesse dello Stato ha costituito impedimento la modestia della classe sociale o fu di ostacolo la povertà”¹⁰. E, ancora, : “Siamo tolleranti...ma osserviamo rigorosamente le leggi, anche quelle non scritte”, e, con una precisazione che rimanda alla responsabilità della persona, “soprattutto quelle che per comune consenso procurano disonore (αἰσχύνη) in chi le violi”¹¹.

Anche la politica estera è campo di gloria: “In guerra ci fidiamo del nostro coraggio, di cui ognuno dà prova nell'azione”¹². Di fronte al mondo intero Atene è l'unico Stato superiore alla sua fama “così che il nemico non prova amaro risentimento né i sudditi provano malcontento perché sono soggetti a persone incapaci”¹³.

Pericle può a buon diritto affermare di se stesso e dei suoi concittadini che “con la nostra audacia abbiamo costretto il mare e la terra interi ad aprirci le

⁸ II, 46, 2: ἄπιτε.

⁹ II, 37, 1: παράδειγμα δὲ μάλλον... .

¹⁰ II, 37, 1.

¹¹ II, 37, 3.

¹² II, 39, 1: ἐς τὰ ἔργα εὐψύχῳ.

¹³ II, 41, 3: ... ἀγανάκτησιν ἔχει..., οὔτε... κατάμεμψιν... .

loro vie”¹⁴ perché, nel momento in cui dice “questa è la nostra città”, mostra con il dito, davanti e attorno a sé, i monumenti, le piazze, la collina del Partenone e i suoi templi di marmo e, lontano, le mura a difesa del Pireo, le navi ancorate nel porto.

Può assicurare: “questa è la grandezza della nostra città”, e tutti gli credono perché hanno partecipato a crearla: i loro antenati fondarono colonie dovunque sulle coste del Mediterraneo; i loro padri hanno affrontato i Persiani che erano a poco più di quaranta chilometri da Atene e li hanno vinti.

Pericle definisce Atene “scuola dell’Ellade”¹⁵, e i suoi concittadini, convinti che la loro città è, di diritto, la guida spirituale della Grecia, sanno che ha ragione; Pericle parla del significato delle leggi, ricorda il peso delle leggi non scritte, e gli Ateniesi capiscono bene le sue parole perché dieci anni prima avevano assistito in teatro al dramma di Antigone che, in nome delle leggi del cuore, aveva combattuto le leggi scritte dei magistrati e del re¹⁶.

Sappiamo che Atene non si salvò, e la Grecia con lei. Ma la cultura greca sì, come molte cose si salvano in questo discorso.

Una prima osservazione attiene al modo di parlare, al metodo con cui questa partecipazione emotiva è stata guidata e tradotta, poi, in condivisione spirituale così da creare identità di sentire e di pensiero tra l’oratore e il suo pubblico, quella *μία γνώμη*, che, sappiamo, è lo scopo primo dell’eloquenza attica per tutto il V secolo.

Lo schema del ragionamento è binario: da una parte le parole, dall’altra i fatti, in un rapporto simmetrico e di stretta corrispondenza.

Se si parla di coraggio, si precisa che questo è stato provato dai fatti. Quando si richiamano gli incarichi pubblici di una persona, da quelli più comuni alle massime magistrature, non si può fare a meno di ricordare che sono stati ottenuti per il merito individuale e che sono prova della stima dei suoi concittadini: costituiscono, cioè, un riconoscimento di valore.

¹⁴ II, 41, 4.

¹⁵ II, 41, 1: τῆς Ἑλλάδος παίδευσιν.

¹⁶ SOPHOCLES, *Antigone*, vv. 454 ss.: dove si legge la più appassionata e nobile esaltazione degli *ἄγραπτα κάσφαλη θεῶν νόμιμα*, di quelle leggi morali, cioè, che per diritto naturale, indipendenti dal diritto positivo, sono insite nella coscienza dell’uomo.

Si parla della grandezza di Atene e, nel contempo, la si assume a garanzia di quanto si viene dicendo, i cittadini stessi sono chiamati a testimoniare con la loro vita e, se necessario, con la loro morte, della potenza della loro città, così da spazzare via ogni sospetto di enfasi o di retorica di parte: “La fede nel valore di molti uomini non dovrebbe essere messa a repentaglio dalle maggiori o minori doti oratorie di una singola persona”¹⁷.

Insomma, tutte le volte che la parola dà forma a un concetto, ad una qualità ad un dato, il riscontro oggettivo appare riconosciuto, dimostrato, e condiviso.

Il continuo raffronto tra parole e fatti può dare conto a prima vista dello scrupolo in chi parla di trattenere l’attenzione dei suoi interlocutori e soprattutto di farsi capire; in ogni caso non sarebbe scrupolo da poco conto.

Tuttavia, il ricorso insistito a termini che indicano *prova*, *testimonianza*, sia come sostantivi, sia come verbi¹⁸; la preoccupazione di evitare alle proprie parole il rischio di sembrare ampollose e di circostanza, invece che verità di fatto¹⁹; l’avvertimento ai cittadini a ricercare continuamente questo perfetto equilibrio tra cose e parole²⁰, unito al consiglio appassionato di considerare sempre nella realtà, giorno dopo giorno, la grandezza della propria terra²¹ e, in ultimo, la raccomandazione a non cercare poeti o cantori che esaltino una grandezza che la città è da sola in grado di mostrare²², tutto ciò, insomma, fa pensare piuttosto all’esigenza, in Pericle/Tucidide, di mettere a punto un metodo di parlare nuovo, fuori dal mito, lontano dall’epica, un discorso per la città, cioè politico, del tutto pragmatico, in modo che la parola prenda chiarezza e verità dai fatti.

La parola – il λόγος – in Grecia non è cosa da poco, anzi: “Essa è una potente signora. Ha un corpo piccolissimo ma compie le opere più divine” scriveva Gorgia da Lentini proprio in questi anni, e aggiungeva che, come alcuni farmaci uccidono, altri, invece, guariscono, così avviene per le parole:

¹⁷ THUC. II, 35, 1.

¹⁸ II, 41, 2 e II, 41, 4: σημαίνει e σημείων. II, 42, 2: δηλοῦν.

¹⁹ II, 41, 2: ... οὐ λόγων ἐν τῷ παρόντι κόμπος τάδε μάλλον ἢ ἔργων ἐστὶν ἀλήθεια.

²⁰ II, 42, 2: ... ὥσπερ τῶνδε ὁ λόγος τῶν ἔργων φανείη.

²¹ II, 43, 1: ... τῆσ πόλεωσ δύναμιν καθ’ ἡμέραν ἔργω θεωμένους.

²² II, 41, 4.

“alcune incoraggiano gli uditori, altre con malvagia persuasione avvelenano e corrompono l’anima²³.”

Questo era il genere di riflessioni sul λόγος nella Grecia ai tempi di Tucidide. D’altra parte, il V° secolo non fece che teorizzare una intuizione sul potere della parola intrinseca alla civiltà greca, se vale l’esempio di Ulisse – Odisseo/Ὀδύσειδης/Nessuno – colui che mentre dichiara il suo nome contemporaneamente si nega: “Il mio nome è Nessuno”.

Ma anche senza cercare così lontano, basta rileggere la descrizione che Tucidide fa, sempre in questa sua opera, della guerra civile a Corcira, dove individua nella parola, o, meglio, nell’uso della parola, un formidabile strumento di lotta e di destabilizzazione politica: “... cambiarono il normale significato delle parole in rapporto ai fatti; così l’audacia sconsiderata divenne coraggio, la prudenza fu chiamata inerzia, la riflessione divenne un preteso per non agire...”²⁴. In sostanza, è come se Tucidide dicesse che a Corcira non si inventò niente, né una forma di lotta, né un lessico nuovo, ma si addomesticarono le parole per esigenze di partito deformando scientemente i fatti.

Ecco perché abbiamo individuato nel discorso di Pericle, un principio di metodo, destinato ad avere un posto importante nella migliore tradizione di pensiero dell’Occidente, e non necessariamente solo filosofica e scientifica; forse si tratta piuttosto di una applicazione di metodo dove il riscontro parole/fatti, voluto e raccomandato, non obbedisce solo a una volontà di chiarezza ma ad una esigenza etica.

Infatti, se per politica intendiamo ancora avere in mente la città, il bene della città, questo è un autentico discorso politico perché ricerca e compone con le parole la vera grandezza di Atene che, in questo momento di crisi non poggia sull’impero, non su strategie militari o mercantili, non su speculazioni finanziarie, ma sugli Ateniesi, i cittadini che questa grandezza hanno creato: “La massima espansione dell’Impero la si deve a noi che oggi siamo ancora nel pieno delle forze, e siamo stati noi a provvedere la città in tutto, in pace e in guerra”²⁵.

²³ GORGIA DI LENTINI, *Encomio di Elena*, DIELS-KRANZ, fr. 11, 8, 14.

²⁴ THUC. III, 82, 4.

²⁵ THUC. II, 36, 3: ... ἀπὸ τοῖς ἡμεῖς οἶδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες...

Ed è un autentico discorso politico soprattutto perché si impegna a costruire parola dopo parola, e con le parole, il carattere degli Ateniesi: il coraggio, la cultura, la capacità di ragionamento, la determinazione, il sacrificio, il senso di responsabilità e, non ultimo, l'amor di patria sono qualità verificate nei fatti, quindi hanno peso e sostanza di fatti, esistono, non possono essere misconosciute o negate visto che la città, nella sua storia, è lì a testimoniarle: "Quel che occorre è considerare nei fatti, giorno per giorno, la potenza della nostra città, ed innamorarsene. E, se vi sembra che sia grande, dovete pensare che a crearla furono uomini capaci di osare, consapevoli dei loro doveri, animati nel loro agire da un vivo sentimento dell'onore"²⁶.

A conclusione di tutto, ci pare di poter dire che per la prima volta nel mondo occidentale, il carattere di un popolo è considerato come un elemento costitutivo di una città, un dato politico appunto, e avvertito come valore.

²⁶ II, 43, 1.

BREVISSIMI CENNI SULLE ORIGINI DELLE DISEGUAGLIANZE NELLO SVILUPPO IN ITALIA

Luigi Costato

Sommario: 1. *Graecia capta ferum victorem cepit*. – 2. Il risveglio dopo l'anno 1000. – 3. La civiltà comunale e la sua incidenza anche sui contratti agrari. - 4. Dalla mezzadria e dal piccolo affitto all'impresa artigiana e industriale. – 5. La problematica successione nell'impresa.

1. Yves Renouard, nel suo lavoro su “Gli uomini d'affari italiani del Medioevo”, si domanda d'onde provengano l'esplosione di attivismo, le notevoli capacità tecniche e la voglia di rischiare apparsa in certe città d'Italia nell'XI secolo, considerando che l'epoca da cui si proveniva era stata contrassegnata, malgrado l'interpretazione un po' ottimistica di Pirenne sul commercio all'epoca di Carlo Magno e Maometto – da cui il titolo di un suo famoso libro – da una totale prevalenza dell'agricoltura, dalla scomparsa della circolazione aurea, dal mantenersi di una economia curtense che aveva preso avvio all'epoca della decadenza finale dell'impero romano d'occidente.

Per comprendere il fenomeno, che coinvolse *in primis* Amalfi e Venezia e i loro uomini, occorre valutare se gli strumenti contrattuali utilizzati da questi primi mercanti “internazionali” fossero un'eredità romana, il frutto dell'apprendimento delle tecniche usate dagli islamici vincitori, oppure, addirittura, un lascito dell'Impero romano d'oriente, a sua volta tramite le conoscenze tecniche dei greci precedenti l'invasione romana, grandi commercianti e in contatto con altrettanto grandi operatori dell'*import-export* quali i fenici e gli egiziani.

Insomma, considerando che i romani erano grandi guerrieri e costruttori, ma scarsamente versati a forme di commercio articolate, anche perché alla classe dirigente, quella senatoria, era vietata l'attività mercantile, considerata degradante, non sembra irragionevole pensare che le tecniche adottate dai mercanti italiani dell'XI secolo – depositi regolari ma anche depositi irregolari, lettere di credito, contratti di commenda, ecc. – siano derivate da quell'insieme di saperi che i bizantini da un lato, gli arabi dall'altro, trasmettevano ai nuovi *mercatores* avendoli, con ogni probabilità, conosciuti e applicati recuperandoli dalle esperienze dei greci dei secoli avanti Cristo.

In sostanza, cioè, le pratiche mercantili, con i relativi contratti, che gli amalfitani e i veneziani utilizzarono al risveglio dei traffici internazionali da e per l'Italia possono considerarsi un'eredità dell'antica Grecia, mediata da popoli amanti della mercatura vissuti successivamente; d'altra parte la scarsità di documenti latini, che ci impedisce di riconoscere *per tabulas* ai romani un'attività mercantile d'alto livello, viene parzialmente colmata da una certa abbondanza di carte bizantine e arabe, ma da ciò non si può inferire con certezza che le esperienze greco antiche non fossero passate attraverso i romani.

Probabilmente la *lex Rhodia* fu certamente utile anche ai romani; tuttavia, con grande probabilità i commerci su vasta scala furono, anche nell'Impero, praticati preferibilmente dai popoli orientali.

Tornando al medioevo, non si può non rilevare che lo straordinario sviluppo dell'attività degli amalfitani è durato per un periodo non sufficientemente lungo, a causa della conquista della città da parte di Federico II nel XII secolo; tuttavia Mauro e Pantaleone di Amalfi (padre il primo, figlio il secondo), sistemati a Costantinopoli dove avevano, in successione, acquisito una posizione di elevato prestigio, riuscirono, malgrado la caduta della patria in mani straniere, a proseguire le loro attività con arabi, siriani e egiziani, donando nel contempo porte bronzee, specialità bizantina, alle chiese dei loro territori d'origine, nei quali il commercio perse le caratteristiche internazionali che aveva prima dell'occupazione di Federico II, per diventare quello deputato a rifornire Napoli, grande città avida di beni e servizi che non produceva, ma certo insufficiente a sostenere attività internazionali di commercio che prima Amalfi svolgeva.

Riassumendo, dunque, l'antica Grecia, che ci ha lasciato un'eredità imponente per la storia del pensiero, è stata anche, con ogni probabilità, la madrina – anche se intermediata – della rinascita dei commerci nell'Italia del Medioevo, dalla quale si è dipartita la ripresa economica del mondo occidentale dell'epoca e una serie di cambiamenti, sia pur diversificati, dei quali si trovano ancora i segni tangibili nel nostro Paese.

2. Amalfi e Venezia furono in grado di riavviare i commerci grazie al fatto di operare su mercati diversi: Bisanzio e paesi islamici. Infatti, acquistare a Bisanzio volava dire disporre di monete auree, che erano scarsissime all'origine di questo fenomeno, in Italia e in tutto l'occidente già latino. Tali monete, però, i mercanti di queste due città, e poi a volte quelli delle altre, se le procuravano vendendo schiavi (cristiani quasi sempre ariani) agli islamici, che ne facevano grande richiesta. Così l'oro entrava e usciva dalle casse dei mercanti italiani, borghesi quasi sempre, ma talvolta anche nobili convertiti alla mercatura, e le merci cominciavano a circolare anche in direzione delle Fiandre, via Milano o Avignone, da dove tornavano oro e merci.

Pertanto, pur grazie al poco commendevole commercio degli schiavi, le due città, ben presto seguite da altre toscane e lombarde, presero piede nel mondo del commercio trans mediterraneo, che presentava ancora grandi rischi vuoi per la fragilità dei mezzi di trasporto, vuoi per la presenza di un'agguerrita pirateria; progressivamente Venezia si liberò di quest'ultimo pericolo debellando i corsari anche privandoli delle loro basi in Adriatico grazie alla creazione di insediamenti veneti lungo tutta la costa dalmata, insediamenti dei quali esistono ancora straordinarie testimonianze edilizie, mentre le popolazioni venete sono state dolorosamente scacciate da quei territori a seguito della II guerra mondiale, anche a 700 anni dal primo insediamento.

Scomparsa, quasi, Amalfi, presero piede, oltre a Venezia, due repubbliche marinare del nord e del centro d'Italia, Genova e Pisa che, spesso guerreggiando tra loro (ma importantissima fu la guerra veneziano-genovese, che indirettamente ci regalò "Il milione" di Marco Polo), riuscirono, comunque, ad imporsi nei commerci, anche con importanti conquiste territoriali nelle Baleari, in Sardegna e in Corsica. In queste città, come nelle altre nelle quali le attività bancaria o commerciale o primitivamente industriale si andavano affermando, ai nuovi ricchi, nel nuovo modo di far denaro e acquisire potenza, si affiancavano le più accorte fra le famiglie nobiliari.

Tutte le città marittime in questione miravano a insediarsi con posizioni di prestigio a Costantinopoli, non più alla testa di un grande impero (oramai ridotto a ben poca cosa, nell'attuale Turchia e in parte della Grecia) ma ancora la città più ricca e mercantile del Mediterraneo.

Le altre città, che si trovavano lontane dal mare e che si muovevano anch'esse nella valorizzazione dei traffici non s'indirizzarono verso

Costantinopoli o Alessandria d'Egitto ma operavano, invece, come tramite prevalentemente verso il nord Europa, svolgendo, inizialmente, una prevalente attività bancaria.

I piacentini iniziarono con l'acquistare sete e drappi alle fiere di Champagne, per rivenderle a Genova e anche in Lombardia, ma finirono per diventare i banchieri delle imprese commerciali genovesi. Anche la vita economica di Milano era diventata molto attiva, così come lo era divenuta Siena, spesso in guerra con Firenze. Salimbene Salimbeni, nel 1260, donò alla sua città, appunto Siena, 118.000 lire promettendone altrettante per sostenere la guerra contro Firenze; e si trattava di un mercante arricchitosi specie con l'attività bancaria svolta con la vicina Roma, dove i papi erano spesso bisognosi di anticipi su quanto contavano di ricevere dalla cristianità cattolica, ad esempio come obolo di S. Pietro.

A Firenze, comunque, commercio, banca e industria, ovviamente nel senso che poteva avere all'epoca quest'ultimo termine, si svilupparono di pari passo. La produzione di panni di lana si effettuava lavorando successivamente la materia prima, di provenienza ben presto inglese, attraverso la trafila delle "arti", dai cardaioli ai tessitori, ai tintori ecc., il tutto pilotato dal mercante che così passava dall'acquisto della lana alla vendita dei panni, insomma diventava un antesignano degli industriali moderni.

Lo sviluppo della civiltà comunale, prodromico al rinascimento italiano, non è stato uguale in tutta la penisola; il Regno delle Due Sicilie, ancor prima di assumere questo nome, e talvolta diviso fra continente e isola, restò fortemente legato ad una struttura rigidamente feudale, che ne impedì l'affermarsi della borghesia (l'analisi delle ragioni porterebbero assai lontano, e fuori degli scopi di queste righe) che, invece, dalle Marche alla Toscana, dalla Lombardia a parte dell'Emilia Romagna, prese direttamente o indirettamente il potere, facendo diventare lo sviluppo economico l'interesse principale degli staterelli che caratterizzavano quella parte del bel Paese o prevalendo anche sugli orientamenti papalini, di stampo conservatore, nello stato pontificio.

3. L'affermarsi della borghesia, che tendeva progressivamente a prevalere sul vecchio sistema feudale, comportò anche un cambiamento dei rapporti proprietario-contadino, mutazione alla quale si adeguarono, spesso, anche i residui feudatari.

Malgrado il consolidarsi, nelle città, dell'economia mercantile, ovviamente l'agricoltura restava il fulcro quantitativo della produzione, ma gli operatori economici, che stavano smuovendo la bloccata economia feudale, non potevano non vedere con perplessità le soluzioni adottate dai signori per condurre le loro un tempo, e spesso ancora, sterminate proprietà terriere.

Ben presto si verificò, in Toscana *in primis*, poi in Lombardia, un interessamento nei confronti dell'attività agricola da parte dei nuovi ricchi, fattisi tali con l'attività commerciale; essi, cioè, iniziarono a comprare terreni con l'attitudine che era loro propria, e cioè per ricavarne i redditi maggiori possibili oltre al prestigio che così acquisivano.

Essi costatarono che l'impostazione di tipo bracciantile (o, comunque, anche se diversa, non efficiente) che caratterizzava, in varie forme, la conduzione feudale non corrispondeva ai loro propositi; essi preferirono riprendere un modello contrattuale, anche in questo caso non nuovo, ma bisognoso di aggiornamenti, di tipo parziario, che cioè compensava il lavoro del contadino con parte del raccolto.

Ma il rapporto parziario di antica origine non era pienamente adatto ai loro scopi, avendone essi colto i limiti e le disfunzioni; occorreva che il contadino fosse veramente associato nella conduzione del fondo, e ciò poteva realizzarsi solo attraverso un contratto che prevedesse non solo il compenso parziario, ma anche la residenza obbligatoria sul fondo – meglio si dirà, poi, sul podere – che induce ad una partecipazione maggiore alla vita aziendale, nella quale significativa era la presenza necessaria degli animali da lavoro, il che voleva significare l'utilizzo ottimale della terra, lavorata e concimata dalla stessa forza motrice.

Il mercante, che nella sua bottega di città aveva un *factor* che lo sostituiva in certe incombenze, ritenne necessario creare un *factor* anche per seguire i suoi affari agricoli; e il nome, italianizzato in fattore, è sopravvissuto sin quasi ai nostri giorni.

Ancor oggi il paesaggio toscano e quello lombardo sono caratterizzati da una miriade di fabbricati di abitazione vicini a una stalla, a significare che in quelle zone la mezzadria si è sviluppata per tempo e a lungo è restata

il caposaldo del modo di condurre i terreni; similmente erano strutturate le fattorie in Lombardia ove aveva peso quantitativo anche il piccolo affitto..

Le stesse immagini si colgono nelle Marche e in Emilia Romagna e, parzialmente, in altri territori del centro; più tardi il fenomeno si allargò a buona parte del Veneto e ad alcune zone del Piemonte, frutto di un benefico contagio che la borghesia di quei luoghi, interessata ai terreni, subì imitando quella toscana e lombarda. Non si può, tuttavia, non rilevare qui la peculiarità dell'atteggiamento della classe dominante veneziana nei confronti della terra: mentre i territori di terra ferma che si erano "dati" alla Serenissima furono caratterizzati dallo sviluppo di una borghesia cittadina che si volse alla terra con idee analoghe a quelle prevalenti in Toscana e in Lombardia, le zone agricole prettamente veneziane furono oggetto di interesse delle grandi famiglie della Dominante come beni rifugio; si trattava di territori mal bonificati o, comunque, a rischio alluvionale, per lo più, sicché in essi non si ebbe lo sviluppo della piccola impresa agricola.

Differenze fra le zone considerate non possono, dunque, essere trascurate, anche se ai fini di quanto si arriverà a concludere non saranno influenti: la Toscana fu il "regno" della mezzadria mentre in Lombardia ebbe grande successo anche il piccolo affitto, nel quale il proprietario del terreno non era del tutto escluso dalle decisioni principali per la rilevanza che si assegnava, allora, al patrimonio fondiario rispetto al lavoro e all'intrapresa.

Ovviamente non tutti i territori del centro-nord Italia hanno conosciuto questo sviluppo nel settore agrario; certe zone non si prestavano a realizzare l'appoderamento, in altri casi i proprietari restarono legati alla tradizionale gestione dei loro beni impostata su grandi affitti o sulla gestione diretta con braccianti. Queste forme antiche di gestione andarono via via scomparendo, a favore del piccolo affitto in particolare, ma il basso ferrarese e il basso Polesine, oltre alla Saccisica del padovano, ad esempio, restarono fino alla fine della II guerra mondiale e alla riforma fondiaria, dominio delle grandi proprietà gestite con braccianti assai poveri. In questo caso, anche se non si vuole giustificare chi manteneva in condizioni miserande i suoi lavoratori, si deve rilevare che la difficile bonifica e le conseguenti frequenti inondazioni impedivano spesso i frazionamenti e la creazione di poderi mezzadrili o di piccole superfici da affittare, perché i coloni o fittavoli così insediati avrebbero visto, ben presto, spazzato via ogni avere dall'alluvione che, con periodicità ravvicinata, caratterizzava quelle plaghe.

Solo negli ultimi sessant'anni questi territori sono stati definitivamente bonificati e in gran parte appoderati, ma la struttura agraria non ha assunto che in parte i caratteri di quella emiliano romagnola e alto padovana (le zone più vicine), essendosi, molto spesso, direttamente trasformata in proprietà diretto coltivatrice, con il mutamento in *domini* di vecchi mezzadri e affittuari, per altro quasi sempre provenienti da zone nelle quali gli spazi per ulteriori insediamenti piccolo imprenditoriali non erano disponibili. Si vuol dire, cioè, che pur sostenuti dalla Cassa per la formazione della proprietà coltivatrice, gli acquirenti, in queste zone un tempo bracciantili, sono stati spesso di origine non locale, ma provenienti da territori ove avevano acquisito la mentalità imprenditoriale, essendo stati mezzadri o piccoli affittuari.

4. La straordinaria riforma agraria praticata dai mercanti medievali e degli inizi dell'evo moderno è stata fondamentale, secoli dopo, per lo sviluppo industriale e artigianale del Paese.

La meccanizzazione agricola, esplosa nel nostro paese solo nel secondo dopoguerra, rese inattuali antiche forme di conduzione; in coincidenza con questo fenomeno, l'Italia ha conosciuto un forte sviluppo industriale che, partito dal triangolo Genova-Torino-Milano, si è rapidamente esteso. Ma mentre per il Piemonte e la Liguria sono apparsi non molto dopo i primi segni di qualche debolezza, poiché la crescita s'incentrava prevalentemente su grandi strutture industriali, a Milano il mix di grandi, medie e piccole imprese resse e fece progredire la regione sino a farla diventare una specie di Germania d'Italia. Altrove lo sviluppo prese a essere impetuoso prima in Emilia Romagna, più tardi nel Veneto e in buona misura in Toscana, oltre che nelle Marche, assumendo però i caratteri dell'industrializzazione diffusa, fondata su piccole e medie industrie, che hanno tratto a lungo la loro forza dalla capacità di sacrificio e lavoro degli imprenditori di prima generazione.

A ben vedere, però, chi sono stati questi straordinari creatori di una struttura piccolo industriale in territori caratterizzati dalla forte presenza di un'eccellente agricoltura se non i mezzadri e i piccoli affittuari che hanno deciso di abbandonare la terra, ormai incapace di soddisfare le loro esigenze, e di mettere a frutto le loro esperienze imprenditoriali nel settore secondario?

La riprova di questa affermazione la si ha sovrapponendo una carta d'Italia che metta in rilievo le zone nelle quali si è riscontrato lo sviluppo industriale e una nella quale siano individuate le zone un tempo caratterizzate dalla mezzadria e dal piccolo affitto.

La coincidenza è impressionante, specie se si esaminano, le zone lacunose fra quelle a forte sviluppo industriale; esse coincidono esattamente con quelle nelle quali, per le più diverse ragioni, non si è sviluppata la piccola impresa agricola.

Dunque, quest'ultima è stata una vera e propria scuola d'imprenditorialità, che dobbiamo riconoscere alla base del "miracolo italiano".

Le zone prive dei caratteri di cui si diceva, se di modeste dimensioni e circondate da territori di mezzadria e piccolo affitto hanno, progressivamente, subito il contagio delle zone vicine, ma non necessariamente sempre grazie al sorgere di imprenditori autoctoni, quanto invece per la realizzazione, in quei territori, molto spesso, di sedi produttive di imprese nate nelle zone di imprenditorialità diffusa; in questi casi lo sviluppo è più a rischio che altrove, poiché la "casa madre" preferisce chiudere, in caso di crisi, le sedi secondarie anche di produzione e mantenere in vita quella principale.

Ulteriore riprova dell'origine dell'imprenditorialità industriale in Italia la si ha se si considerano le zone del vecchio regno delle Due Sicilie; salvo alcuni territori nei quali la piccola impresa agricola aveva avuto successo nel tempo, quanto al resto ci troviamo di fronte a zone bracciantili o di colonia parziaria, cioè caratterizzate da un contratto parziario sì, ma senza insediamento sul fondo, e quindi senza la creazione di un vero appoderamento che produce un legame alla terra potenziato dalla presenza di bestiame; nulla di tutto ciò, invece, con la colonia parziaria, contratto nel quale il colono, che abitava spesso addirittura a una decina di chilometri dall'appezzamento coltivato, si recava al lavoro ogni giorno a cavallo di un mulo o di un asino, restava sul posto il tempo necessario alla coltivazione e tornava in fretta al paese, stante anche l'insicurezza dei territori agricoli, almeno per lunghi periodi dopo l'unità d'Italia.

La conduzione dei terreni tramite coloni parziari, oppure utilizzando braccianti pagati (spesso sottopagati) a giornata non ha creato un ambiente favorevole allo sviluppo industriale, non essendo braccianti e coloni degli imprenditori agricoli; il *deficit* di imprenditorialità è stato rafforzato anche dal fatto che la borghesia di quei territori è stata, prevalentemente, borghesia "di penna" e non d'affari.

5. La prima generazione d'imprenditori nata come sopra descritto aveva un rilevante patrimonio culturale costituito da una significativa, anche se semplice, competenza in materia d'impresa, da un grandissimo spirito di sacrificio e da una volontà fortissima di riuscire ad affrancarsi dalla povertà, decorosa quanto si vuole, ma pur sempre povertà tipica di chi lavorava ai tempi nelle campagne, anche se come mezzadro o piccolo affittuario.

Questa carica, che ha prodotto grandissimi risultati nella costituzione di imprese semplici, e spesso tecnologicamente non molto avanzate, è servita anche, ai migliori, a procedere ad un cambio di passo per adeguare i sistemi produttivi e quelli di acquisto e di vendita al mutare delle condizioni del mercato. Ma negli anni '90 del secolo scorso sono scomparse le svalutazioni competitive, che avevano procurato grandi benefici a chi si era indebitato per crescere e a chi esportava puntando più sul prezzo che sulla qualità.

L'avvento dell'euro ha cambiato molte cose, e non è questa la sede per affrontare l'argomento; tuttavia, in coincidenza con questo cambio di marcia monetaria si andava presentando un ulteriore, gravissimo, problema: il cambio generazionale a capo delle nuove imprese.

Ovviamente non tutti questi novelli imprenditori avevano pensato al problema, e se lo avevano fatto, lo avevano affrontato in modi disparati.

Alcuni hanno spinto i figli a studiare materie collegate all'attività dell'impresa, altri hanno preferito che i giovani si sporcassero subito le mani nell'officina, quasi tutti non hanno avuto la forza di lasciare il passo ai giovani per consentire loro di maturare come capi impresa.

Questo è un errore capitale, poiché essere imprenditore significa prendere continuamente delle decisioni, e le decisioni s'impara a prenderle da giovani, e senza che qualcuno ti soffi sulle spalle controllandoti; se non si verifica una soluzione del genere, e cioè una responsabilizzazione piena all'erede, il giovane figlio non impara a volare da solo, e non imparerà anche se cercherà di farlo quando non sarà più giovane.

Ulteriore problema può essere causato dal fatto che la "fame" di risultati che caratterizzava gli imprenditori industriali di prima generazione molte volte manca nei figli; nati in un ambiente meno difficile di quello nei quali erano immersi i loro padri in età giovanile, essi possono essere meno "bellicosi", più facili ad accontentarsi e disposti a "sedersi"; e questa è un'epoca nella quale si può proprio dire che chi si ferma è perduto, senza temere di scimmiettare chi questa frase, in altri contesti e con motivazioni addirittura opposte, ebbe dire un'ottantina di anni fa.

IL M° PAOLO BALLARIN: UNA VITA PER LA MUSICA

Ennio Raimondi

*Vissi d'arte, vissi d'amore
non feci mai male ad anima viva!
[...]
Nell'ora del dolore, perché, perché, Signore
perché, me ne remunererai così?*

G.Puccini, Tosca



Chissà quante volte il M° Paolo Ballarin avrà suonato queste note, preparando o accompagnando interpreti esordienti, o i più famosi a livello internazionale degli ultimi decenni! E chissà, se ogni volta non se ne sia immedesimato, riconoscendosi pienamente rispecchiato, quanto a progetto di vita “destinato” e pervicacemente, poi, perseguito in tanti e tanti anni di severa e solida preparazione professionale e, ancor di più, nello svolgimento scrupoloso della sua prestigiosa attività artistica!

Sia come sia, io sono assolutamente certo che, nelle parole citate, sia pienamente riconoscibile e identificabile la personalità del Maestro e la sua conseguente e coerente condotta di vita.

“Nell’ora del dolore, perché ...”? Io non pretendo di azzardare una risposta, che pure il Maestro, nell’ora del dolore della sua terribile malattia, aveva individuato ed accettato, come ha significativamente esplicitato e testimoniato Fra’ Elvio Battaglia, Padre Guardiano dei Capuccini di Lendinara, durante le partecipatissime e toccanti esequie del Maestro.

Anch’io, come Padre Elvio, mi affido convintamente alla Fede che, sola, offre all’uomo la risposta esaustiva e non, unicamente, consolatoria. Del resto, per dirla laicamente con il Foscolo, “solo chi non lascia eredità d’affetti, poca gioia ha dell’urna...”. E il Maestro, anche in questo, è stato prodigo, se è vero che ben si attaglia al suo stile di vita il “non feci mai male ad anima viva”. Anzi per Lui sarebbe più vero ed appropriato affermare che cercò sempre, e fece, il bene ai tanti che incontrò nel suo intenso vivere quotidiano, connotato da generosità, a volte al limite dell’ingenuità, da altruismo e assoluto disinteresse.

La mia lunga consuetudine con il Maestro, mi consente di testimoniare come Egli amasse il suo lavoro, essendo consapevole della nobiltà e del privilegio di poter formare i propri allievi, e non solo professionalmente, ai quali dedicava le migliori energie, seguendoli, passo passo, nella loro maturazione e prodigandosi, con ogni mezzo, per procurare loro opportunità di esprimere le proprie doti, al fine anche di facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Questa era la prima “fissa” che ha sempre ispirato il M° P. Ballarin nella sua quasi trentennale presenza in C.d.A. (15 dei quali anni passati insieme) del Conservatorio “Francesco Venezze” come componente in rappresentanza dei docenti. L’altra “fissa”, totalmente condivisa da me e dalla allora Direttrice del Conservatorio, prof. Valeria Laganà Baruchello, era quella di concorrere ad elevare il livello culturale della nostra città, Rovigo, pur restando Egli

orgogliosamente lendinarese, cercando di attuare sinergie simbiotiche fra potenzialità presenti in Conservatorio, occasioni offerte dal Teatro Sociale e dall'Accademia dei Concordi e da scelte politiche lodevolmente manifestate, purtroppo ad intermittenza, dalla civica amministrazione. Il culmine della realizzazione di questo Suo intendimento ebbe modo di manifestarsi, assai positivamente, negli anni in cui Egli ricoprì la funzione di Direttore artistico del Teatro Sociale rodigino. E fu consacrato nella stagione lirica da lui programmata, durante la quale l'orchestra nata dal locale Conservatorio – allievi rinforzati da alcuni loro insegnanti – assolse da sola lodevolmente l'onere di affrontare e portare a termine l'esecuzione di tutte le opere in cartellone.

Pertanto, per questo e per molto altro ancora, che per brevità si omette, il M^o Paolo Ballarin merita un sentito ringraziamento da parte di tutti i beneficiari: allievi, colleghi, amici, cittadini, associazioni e pubblica amministrazione, nonché i tanti, famosi o meno non importa, artisti, per i quali indubbiamente Egli ha ben operato.

Per il “Vissi d'amore”, a Lui attribuito e da me riconosciuto, resta indelebile nella mia memoria il suo viscerale attaccamento alla famiglia originale, al padre, alla cara mamma e ai fratelli: per tutti nutriva un affetto profondo, ne condivideva gioie e dolori e di questi si faceva sofferatamente carico, con assoluta volontà di lenirli. Senza esserne richiesto, spontaneamente manifestava a me questi suoi sentimenti, cui ho sempre partecipato, apprezzando le sue scelte con sincera ammirazione.

Ma la “sua” famiglia, fatta per amore con Chiara, fu assolutamente il faro che ha orientato la sua vita. Mi emoziona ancora il ricordo del momento in cui, al termine di uno spettacolo al Teatro Sociale di Rovigo, mi annunciò l'arrivo di un figlio, tanto desiderato: nacque Andrea e la famiglia di Chiara e Paolo fu completa e felice! E confido che continuerà ad esserlo, con Andrea, ormai maturo, responsabile e sostegno costante della mamma.

Questa sua capacità di amare, dotazione forse genetica, assunta nella maturità come personale stile di vita, espressa e maturata in ambito familiare, istintivamente prorompente, Egli donava, e ripeto con qualche ingenuità, a quanti, a vario titolo, si rapportavano con Lui, spesso riconoscenti, ma talora, raramente per fortuna, autentiche sanguisughe. In questi casi, manifestava fastidio più che sofferenza; la delusione patita, comunque, non gli impediva di continuare, nei confronti di altri ovviamente, a tenere il consueto disinteressato comportamento.

Di tutto questo sono stato spesso partecipe e testimone, data la nostra pluridecennale consuetudine costellata di lunghissimi dialoghi, nei quali il Maestro era il vero protagonista, ruolo da me accettato, mentre a me Lui riservava il diritto-dovere di esprimere la sintesi dei nostri ragionamenti e delle nostre decisioni, su quanto discusso, che abbiamo sempre lealmente rispettato e perseguito, per quanto possibile. Purtroppo questa consuetudine di rapporto dialogante, alla quale negli ultimi anni partecipava frequentemente anche il Presidente dell'Accademia dei Concordi, prof. Luigi Costato, liturgicamente rappresentata dal "ci ritroviamo per il solito caffè", ora si è conclusa definitivamente, come una dolorosa mancata promessa a me inviata, in risposta ai miei saluti e auguri pasquali, con un SMS (oggi si fa così), che fedelmente trascrivo: "Grazie Ennio. Speriamo di vederci presto per il solito caffè. Buona Pasqua a te e famiglia. Paolo". Era il 22/3/13, ore 12.27. Dal 6/4/13 mi aspetta da qualche altra parte: arriverò!

Per quanto riguarda l'inizio della citazione dalla Tosca "Vissi d'arte", il Maestro Ballarin più che vivere d'arte, che certo qualcosa gli ha garantito, e senza profanare il calco tratto dall'originale, direi che Egli ha vissuto: "in arte, per l'arte e con l'arte". Certamente la natura Gli doveva aver assegnato, se mai esistono, i cromosomi specifici della musica, che però come i famosi evangelici talenti, se non ben impegnati, non avrebbero certo prodotto un così copioso e pregevole frutto.

La sola cronaca delle tappe attraverso cui questo successo si è realizzato, sarebbe davvero troppo estesa, tanto da oltrepassare i limiti consentiti in questo scritto. Ma almeno di alcune di esse è necessario dar conto, o quanto meno segnalarle, per corrispondere all'assunto, e dimostrare quanto il successo del Maestro sia dovuto non solo al suo talento, ma anche alla ferrea volontà, alla disciplina, allo studio, alla costanza nell'impegno, all'accettazione del sacrificio, alla rinuncia dei diversivi e delle lusinghe e, non da ultimo, alla fortuna di aver incontrato ottimi formatori.

A cominciare dal Conservatorio rodigino, di cui resterà merito e vanto, come allievo e docente, che lo ha diplomato a pieni voti e con lode, ai maestri Carlo Zecchi e Carlo Vidusso, che ne hanno perfezionato le doti e le capacità artistiche, rispettivamente al Mozarteum di Salisburgo e a Milano.

E al Conservatorio di Rovigo, il M^o Ballarin, e alla città di Rovigo, è rimasto, per libera scelta, sempre e indissolubilmente legato, ritornandovi, dal 1980 come insegnante di pianoforte principale. E da allora, per quasi trent'anni, è stato componente, competente e valido, del C.d.A. del Conservatorio

“F.Venezze”; vale a dire che fino a quando non ha volontariamente rinunciato, i suoi colleghi gli hanno delegato la loro rappresentanza, motivata da assoluta fiducia. Come insegnante ha formato moltissimi musicisti, numerosi già in carriera; a tutti ha donato almeno quanto, e anche di più, essi stessi erano capaci di ricevere.

Arduo, in questa sede, sintetizzare la carriera artistica del M° Ballarin, del resto facilmente rintracciabile con la moderna tecnologia informatica. A Rovigo, che tanto amava senza alcun venale interesse, ha diretto, nei primi anni '90, il Teatro Sociale, realizzando produzioni di riconosciuto prestigio dalla stampa specialistica, consentendo alla città di meritare l'onore di salire all'attenzione della cronaca a livello nazionale ed internazionale.

Il M° Ballarin, temerario senza rete protettiva, ha anche iniziato una fortunata serie di commissioni da parte del Teatro Sociale: opere nuove e balletti da presentare in prima assoluta. Conservo gelosamente la registrazione pubblicata da Ricordi “Mare Nostro”, opera buffa in due atti di Marco Ravasini e musica di Lorenzo Ferrero (ottobre 1991) e mi ritengo privilegiato per aver assistito in prima esecuzione mondiale, nell'ottobre del 1995, al balletto “Riccardo III”, liberamente tratto da W. Shakespeare, di Georghe Jancu e Domenico De Martino, musicata da Marco Tutino, con ospiti ballerini ed étoiles di fama internazionale come Alessandro Molin, Monique Loudieres, Alessandra Celentano, Paul Chalmer.

Ma per non far torto al Sociale, il nostro Teatro di tradizione, dobbiamo almeno ricordare che la direzione artistica di Ballarin sul piano della lirica ci ha regalato rappresentazioni memorabili come la prima esecuzione in epoca moderna del *Sigismondo* di Gioacchino Rossini (1992, bicentenario della nascita) con revisione di Paolo Pinamonti, che ha visto impegnati: Richard Bonjnge, direttore d'orchestra; Joan Sutherland, interprete principale; Lele Luzzati, scenografia e Filippo Crivelli, regia. A seguire, sempre nel 1992 una *Bohème* con Raina Kabaivanska (Mimi), un *Andrea Chénier* (1993), con Katia Ricciarelli (Maddalena) e Tiziano Severini direttore, un *Werther* ancora con Katia Ricciarelli (Carlotta), Alberto Cupido (Werther), Armando Ariostini (Alberto), diretti dal M° Bruno Aprea e infine un *Don Pasquale* interpretato da Bruno Praticò, concertato e diretto dal M° Massimo De Bernart.

Notevole è stata anche la carriera concertistica del M° Ballarin come solista e in diverse formazioni cameristiche, che lo hanno impegnato con concerti in Italia e all'estero, in sedi di prima grandezza. Ha suonato un po'

dovunque nei più famosi teatri italiani, ha affrontato lunghe e riuscite tournèe in Giappone, Svizzera, Austria, Francia; si è esibito anche in Giordania e a Montecarlo, mentre nel 2005 a Smirne (Turchia) ha condotto un' esemplare Masterclass.

I concerti di beneficenza, che hanno registrato le generose prestazioni del Maestro, non si contano, da quelle locali per gli "Amici del cuore", alle nazionali, come quelle con la Gasdia, alla Scala di Milano, in favore della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, o quelle nel Principato di Monaco con Raimondi, a sostegno dei bambini affetti da sindrome di Down.

Della intensa attività del Maestro fortunatamente rimangono, a testimonianza del suo valore, alcuni dischi, incisi dal vivo durante i concerti o registrati in studio con Gasdia, Raimondi, Nucci, Siragusa e altri.

Oltre a quanto finora espresso sul Maestro, si deve riconoscere che l'orma più profonda, artisticamente e universalmente riconosciuta, perseguita e voluta, Paolo Ballarin l'ha tracciata, con cristallina competente professionalità, nell'ambito dell'opera lirica, nella quale fin da giovane iniziò l'attività di maestro collaboratore. In questo ruolo prestò la sua opera nei più prestigiosi teatri italiani e stranieri, offrendo, negli anni, la sua maestria a cantanti quali Cecilia Gasdia, Leo Nucci, Ruggero Raimondi, Mara Zampieri, Josè Carreras, Marcelo Alvarez, Marcello Giordani, Vittorio Grigolo e molti altri.

Se tutto questo non bastasse, si fa per dire, a certificare le qualità professionali e artistiche del Maestro, va ricordato che Egli, come preparatore musicale, ha partecipato alla realizzazione di concerti con Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e Josè Carreras: il top del top!

Dopo di che, a parer mio, non ci resta che ringraziare il Maestro Paolo per tutto il bene che ha procurato alla nostra comunità e per l'alto e nobile servizio reso all'arte, che meritano il più sentito applauso nostro e della pubblica civica rappresentanza che non mancherà, ne sono certo, di esprimersi in modi adeguati e significativamente concreti.

L'Accademia dei Concordi, di cui era socio ordinario, molto attivo e propositivo nel settore di sua competenza, sabato 6 giugno u.s., ha voluto replicare, in Suo onore, il concerto della giovanissima e talentuosa pianista Arianna De Stefani, che il Maestro aveva fatto esibire il 24 febbraio u.s. quando la malattia ormai non Gli concedeva più scampo. Fu il Suo ultimo dono all'Accademia, che tanto amava e che lo ricorda ora con riconoscente affetto.

